

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di ..... (.....)

## FATTO

Il Sig. ....., docente, ha presentato un'istanza d'accesso datata 14 luglio 2018 e rivolta al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di ..... avente ad oggetto *“la documentazione relativa alla stipula dei contratti per l'attribuzione di incarichi di supplenza per Docenze dell'Istituto nell' anno scolastico 2017/2018”*.

Evidenziava il proprio interesse differenziato all'accesso in quanto docente inserito nelle graduatorie dell'istituto in prima posizione utile per essere convocato nell'ambito della propria materia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico dichiara che presso l'istituto non è stato stipulato alcun contratto relativo all'attribuzione dell' incarico per il ruolo di docente di educazione fisica (c.c. a049) relativo all'a.s. 2017\2018 e che il diniego tacito all'accesso agli atti è motivato dalla totale assenza di informazioni documentali e/o atti al riguardo.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza per la propria materia in quanto docente inserito nella graduatoria d'istituto. Preso, però, atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere alcun atto né *“informazione documentale”* - non essendo stato stipulato alcun contratto di docenza per la educazione fisica – la Commissione non può che rigettare il ricorso.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa –Direzione Generale per il Personale Militare

#### FATTO

Il Sig. ....., colonnello dell'Esercito Italiano, ha presentato un'istanza d'accesso datata 23 giugno 2018 e rivolta al Ministero della Difesa chiedendo diversa documentazione, relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dallo stesso presentato, ed in particolare:

- a. *nota di trasmissione inviata da Codesto Ministero al Consiglio di Stato riguardante motivi aggiunti, memoria e controdeduzioni alla relazione ministeriale pertinente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2015;*
- b. *relazione – ed eventuali allegati - del Ministero della Difesa per Consiglio di Stato in seguito alla ricezione dei motivi aggiunti pertinenti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2015;*
- c. *nota di trasmissione inviata da Codesto Ministero al Consiglio di Stato riguardante motivi aggiunti, memoria e controdeduzioni alla relazione ministeriale pertinente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2016;*
- d. *relazione – ed eventuali allegati - del Ministero della Difesa per Consiglio di Stato in seguito alla ricezione dei motivi aggiunti pertinenti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2016;*
- e. *ogni altro atto e/o documento, anche se manoscritto, originato da Codesto Ministero e/o Enti dipendenti e non già precedentemente partecipato allo scrivente relativo ai due sopracitati ricorsi straordinari.*

Chiedeva inoltre informazioni sullo stato di avanzamento dei due citati procedimenti amministrativi per quanto di competenza della Direzione Generale per il Personale Militare.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito la Commissione, con ricorso del 30 agosto 2018, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... –Ufficio di Polizia Locale

## FATTO

L'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente ha partecipato - risultandone non aggiudicataria - al Bando per una collaborazione del Comune di ..... con le "... associazioni di volontariato abilitate per la conservazione del patrimonio naturale ed assetto ambientale", aggiudicato all'Associazione Guardie Ambientali d' Italia (con determinazione del 28 agosto 2017). L'Associazione, dopo aver ottenuto un primo accesso agli atti della procedura, presentava un'istanza avente il seguente tenore letterale *"In relazione all'oggetto - avendone pieno interesse - si chiede l'accesso agli atti mediante estrazione di quelli presenti e a far data dal 10 novembre 2017 ad oggi"*.

L'"oggetto" dell'istanza cui l'Associazione fa riferimento è "attività di collaborazione in favore dell'associazione di volontariato Guardie Ambientali d'Italia".

A fronte della stessa il Dirigente della Polizia Locale emetteva un primo provvedimento datato 30 marzo 2018 nel quale eccepiva la assoluta indeterminatezza della posizione legittimante all'accesso nonché la indeterminatezza dell'oggetto della richiesta, invitando l'istante a riformulare la richiesta di accesso. Precisava inoltre che era stato garantito l'accesso a tutta la documentazione relativa alla Gara – rispetto alla quale sussisteva l'interesse ad accedere - ma che la nuova richiesta d'accesso atteneva alla sfera organizzativa dell'aggiudicataria nonché alle modalità con cui la stessa ha svolto il servizio di collaborazione con il Comune di ....., involgendo anche dati personali dei soci e della Associazione stessa.

L'istante riscontrava tale provvedimento senza tuttavia precisare quanto richiesto né riformulare l'istanza limitandosi a ribadire il proprio dedotto interesse e l'oggetto della istanza già presentata.

Con successivo provvedimento del 24 maggio 2018 l'amministrazione adita confermava definitivamente le proprie precedenti determinazioni invitando l'istante ad esercitare un "accesso civico" tramite accesso telematico.

Avverso tale diniego l'Associazione adiva la Commissione la quale nella seduta del 5 luglio 2018 dichiarava il ricorso inammissibile per mancata notifica al controinteressato, ritenendo altresì il ricorso inammissibile per mancata esplicitazione dell'interesse legittimante l'accesso, nonché per indeterminatezza dell'oggetto dell'istanza.

Con nuova istanza datata 27 luglio 2018, il sig. ....., presidente della predetta Associazione chiedeva l'accesso documentale ai seguenti atti:

- copia dei decreti sindacali di nomina di Ispettori Ambientali rilasciati;
- conoscere il numero dei verbali che sono stati redatti direttamente dai predetti volontari;
- copia della ricevuta di pagamento emessa quale compenso-rimborso spese forfetarie per il servizio prestato.

Deduceva la sussistenza di un interesse rilevante poiché le informazioni richieste erano finalizzate a far valere le proprie pretese innanzi all'Autorità Giudiziaria con riferimento al procedimento penale n. .... / ..... -.....

In tale istanza l'Associazione – con riguardo alla pronuncia del 5 luglio 2018 di inammissibilità, per mancata notifica al controinteressato - riferisce testualmente: *“la Segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con nota del 13/07/2018 ha rimesso copia, invece, dell'avvenuta e corretta notifica a controparte, palesandosi per questo errata la inammissibilità assunta nel provvedimento di rigetto e quindi la riproponibilità della domanda d'accesso; al fine di meglio rimodulare, recependo anche le sopraggiunte indicazioni della più volte citata Commissione governativa”*

L'amministrazione adita con nota del 23 agosto 2018 forniva un riscontro parziale all'istanza ricevuta indicando i nomi dei volontari individuati quali Ispettori Ambientali, giusta convenzione stipulata con l'Associazione Guardie Ambientali d'Italia in data 01/09/2017, precisando che i decreti richiesti sono conservati agli atti del Comando adito e potranno essere resi accessibili, previo eventuale ordine di esibizione da parte dell'Autorità Giudiziaria, atteso il riferimento al procedimento penale. Puntualizzava altresì che durante il periodo di convenzione non sono stati redatti verbali di contestazione da parte dei volontari utilizzati per cui nessun verbale poteva essere a questi esibito o dato in copia.

Avverso tale accesso parziale l'Associazione Nazionale Guardie Ambiente presentava ricorso alla scrivente Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale precisa che il ricorso in oggetto costituisce l'appendice di un gravame presentato dal medesimo ricorrente in data 18.06.2018 per il quale Codesta Commissione si era già espressa negativamente (...) dichiarandone l'inammissibilità e nel contempo condividendo le eccezioni formulate da Questa Amministrazione nelle proprie controdeduzioni.

Pertanto, nel riportarsi in toto a quanto già rappresentato nelle proprie memorie difensive l'amministrazione evidenzia che il gravame proposto costituisce una sostanziale ripetizione di quello definito negativamente per il ricorrente, di tal che non sono emerse nuove motivazioni che giustifichino l'accesso agli atti di cui all'istanza del 27/07/2018.

In proposito l'amministrazione ribadisce che l'interesse all'accesso non poteva che essere limitato agli atti relativi alla manifestazione di interesse a cui l'Associazione ricorrente aveva partecipato, mentre

gli atti successivi, fra i quali i decreti di nomina di ispettori ambientali, investono esclusivamente le modalità di esecuzione del rapporto di collaborazione dell'Associazione affidataria del servizio con la Polizia Locale e dunque esulano da un potenziale interesse conoscitivo di terzi. L'amministrazione deduce altresì che se lo scopo dell'ostensione era la difesa in un procedimento penale -della cui pendenza l'amministrazione stessa non ha alcuna conoscenza - non sarebbe comunque impedita l'acquisizione dei decreti laddove la prova documentale fosse ammessa nell'ambito del medesimo procedimento.

## DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dall'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

L'Associazione istante ha autonomamente "deliberato" che fosse errata la declaratoria di inammissibilità assunta dalla scrivente Commissione nel plenum del 5 luglio in ciò "scavalcando" la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale al quale occorre rivolgersi per eccepire la presunta illegittimità delle pronunce della stessa. Reputando poi – erroneamente - valida la notifica al controinteressato dalla stessa effettuata in sede di primo ricorso, l'Associazione si riteneva legittimata a riproporre un'istanza di accesso avente la stessa sostanza – per ammissione della istante medesima – e già oggetto di esame da parte della Commissione.

Quanto alla notifica al controinteressato, oggetto di controversia, preme rilevare che l'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 prevede che il ricorrente alleghi al ricorso copia delle "ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento" di copia dello stesso ai controinteressati.

L'informatizzazione del sistema delle notifiche ha consentito, poi, di equiparare alla notifica a mezzo raccomandata quella effettuata a mezzo posta elettronica certificata (pec). Ma, ai fini della validità della stessa, si impone la allegazione di entrambe le ricevute cd. di accettazione e di consegna del messaggio di posta elettronica, ciò a garanzia dell'avvenuta effettiva ricezione dello stesso, non risultando perfezionata la notifica con la mera allegazione di una soltanto delle due ricevute.

La notifica eseguita in sede di primo ricorso non poteva pertanto dirsi valida – al pari, invero, di quella effettuata nel ricorso oggetto del presente esame - poiché constava della mera allegazione di una delle due ricevute. La decisione della Commissione in merito era pertanto perfettamente legittima ed era, ad ogni buon conto, suffragata dalla esplicitazione di altri due motivi di inammissibilità del ricorso.

Superata tale *impasse* la valutazione operata dalla Associazione appare, peraltro, superflua poiché la Commissione ritiene di rinvenire un elemento di novità, dell'istanza presentata rispetto alla precedente, nella compiuta indicazione dell'oggetto della richiesta che nella prima richiesta risultava assolutamente generico ed indeterminato.

Permane però il difetto di una corretta notifica ai controinteressati nonché una carenza di legittimazione all'accesso *de quo* poiché i documenti richiesti si riferiscono ad una fase successiva alla conclusione del procedimento e all'avvenuta aggiudicazione del bando, afferendo alle modalità di esecuzione del rapporto di collaborazione dell'Associazione affidataria del servizio con la Polizia Locale, e l'istante – in una posizione di estraneità - non può vantare, in ordine a questi, un interesse endoprocedimentale ad accedervi

Anche la generica deduzione di un interesse difensivo con riguardo alla pendenza di un procedimento penale non appare sufficiente ad individuare il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse vantato, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Deve dirsi altresì inammissibile la richiesta di “conoscere il numero dei verbali” poiché con riferimento a tale parte l'istanza non ha ad oggetto documenti ma la mera richiesta di informazioni, come tale inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver partecipato al concorso pubblico per titoli per la nomina a giudice tributario (bando n. 6/2016 pubblicato nella G.U., IV serie speciale n. 62 del 05/08/2016). Temendo la non corretta valutazione dei titoli e dei punteggi, presentava - in data 8 giugno 2018 - due distinte istanze di accesso rivolte al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: una relativa agli atti del predetto concorso ed una riferita agli atti del concorso per la nomina a Giudice tributario per ..... ed ..... -bando pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 40 del 23/05/2000 - al quale aveva già partecipato. Motivava tale ultima istanza con la necessità di verificare la corretta attribuzione dei punteggi nel concorso del 2016 *“sulla base dei punteggi attribuiti nella procedura concorsuale del 2000 e dei documenti ivi dimessi”*.

L'amministrazione adita emetteva un provvedimento di rigetto datato 18 luglio 2018 nel quale deduceva: “non si ravvisa nella richiesta un interesse attuale e concreto stante il decorso del tempo e considerato, peraltro, che l'archiviazione datata non ne consente un'agevole ricerca”

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ...., la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto- ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - quale candidato nella procedura concorsuale *de qua*: il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla medesima.

Appare, pertanto, priva di pregio la deduzione avanzata dalla amministrazione adita, di una carenza di interesse a fronte del considerevole lasso di tempo decorso dalla procedura in oggetto. Premesso che il diritto di accesso non si esaurisce (neppure, invero, con il relativo esercizio) e può sempre essere esercitato si osserva che il ricorrente ha ben precisato l'attualità dell'interesse ad accedere tramite il riferimento al legame tra le due procedure concorsuali menzionate.

L'eventuale difficoltà nel reperimento della documentazione richiesta, poi, non può giustificare il diniego d'accesso potendo, al più, determinare un mero differimento con la necessaria indicazione del termine finale dello stesso.

Per tutte le suesposte argomentazioni l'amministrazione adita dovrà pertanto consentire al sig. .... l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della .....

#### FATTO

La sig.ra ..... ha presentato un'istanza, datata 11 luglio 2018, rivolta alla Direzione Regionale della ..... della Agenzia delle Entrate, chiedendo di accedere a numerosa documentazione attestante lo stato reddituale e patrimoniale del sig. ...., coniuge separato.

Motivava tale istanza con la necessità di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto e quello delle figlie al mantenimento nei confronti del sig.....

L'Amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento comunicato in data 18 luglio 2018 avverso il quale la Sig.ra ..... ha presentato, in data 14 settembre 2018, ricorso a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' successivamente pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/'90. A tal riguardo si precisa che, ai fini della presentazione dei ricorsi innanzi alla scrivente Commissione, non si applica la sospensione feriale dei termini.

Per completezza di analisi la Commissione rileva, inoltre, che al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell'invio dello stesso al controinteressato sig. ...., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Pertanto il ricorso dovrebbe ritenersi, altresì, inammissibile ex art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006, risultando tuttavia assorbente l'irricevibilità per tardività.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Provinciale di ...../ Ufficio Scolastico Regionale della .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., docente, ha presentato un'istanza d'accesso datata 7 agosto 2018 e rivolta all'Ufficio Scolastico Provinciale di ..... e all'Ufficio Scolastico Regionale della .....

Tale istanza aveva ad oggetto: 1) Decreto, di data e numero sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale della ..... e/o dell'Ufficio Ambito Territoriale ..... di ....., con il quale è stata disposta la soppressione del posto dell'I.C. .... presso il plesso Ospedaliero "....."; 2) Domanda di mobilità 18/19 avanzata dalla docente ..... (...) con relativi allegati. 3) Decreto, di data e numero sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale della ..... e/o dell'Ufficio Ambito Territoriale ..... di ....., con il quale è stata disposta la soppressione del secondo posto presso l'I.C. .... Plesso .....

L'istante motivava la richiesta con la necessità di verificare l'eventuale soppressione di uno dei posti disponibili, risultandole l'accoglimento della sola domanda di trasferimento della docente ....., a fronte delle dichiarata vacanza di due posti. Evidenziava il proprio interesse differenziato all'accesso in quanto avente diritto richiedente le predette sedi nella propria domanda di mobilità.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ..... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale deduce di aver ricevuto solo in data 25 settembre u.s. l'istanza d'accesso per un problema tecnico del protocollo informatico, di aver pertanto dato immediato riscontro ai punti 1 e 3 della richiesta e di aver proceduto alla notifica dell'istanza d'accesso alla controinteressata ex art. 3 del DPR 184/2006.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 3 dell'istanza, ritiene cessata la materia del contendere con riferimento a tale documentazione, osservando per il resto quanto segue.

La ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi nelle sedi dalla stessa prescelte ed indicate: il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione di cui al punto 2 della richiesta.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile con riferimento alla documentazione già ostesa e, per il resto, lo accoglie invitando, per l'effetto, l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di .....

FATTO

Il sig. .... ha presentato, in data 24 luglio 2018, un'istanza d'accesso rivolta all'UNEP di .... chiedendo di avere “copia del documento dell'atto di precetto redatto e depositato presso il Suo Ufficio dall'avv. .... ed allegato agli atti del proc. esecutivo RG ...../.....”.

Motivava l'istanza con la necessità di “cura di un interesse giuridico nel corso del procedimento ...../..... sub )”, qualificando l'accesso quale partecipativo ex art. 10 della L. 241/1990.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione odierna resistente nella quale il Funzionario Dirigente del Tribunale di .... precisa quanto segue. *“La richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig. .... presso questo Ufficio ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 riguarda una procedura esecutiva di un provvedimento cautelare (obbligo di fare) ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.. L'esecuzione del provvedimento è stata affidata al Funzionario Unep Dott.ssa ..... ed ha avuto luogo in data 13.02.2018 come da relativo verbale che pure si allega in copia. Conseguentemente, il carteggio fornito dal precedente, ai fini della esecuzione richiesta, è stato tempestivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di ....., nel caso di specie in persona del Giudice Dott.ssa ....., per i provvedimenti di rito. Pertanto alla data della richiesta presentata dal Dott. ....., per tramite dell'Avv. ....., il quale - giova precisare è nuovo rispetto al procuratore che promosse l'esecuzione e sottoscrisse quindi l'atto di precetto . si trova depositato presso la Cancelleria della Dott.ssa ..... e potrà essere attinto in copia. Trattandosi di passaggi dall'Ufficio esecuzioni al competente Ufficio del Tribunale previsti e specificamente disciplinati dal codice di rito è evidente come i Procuratori del Dott. .... fossero perfettamente a conoscenza del deposito del titolo e del precetto presso la Cancelleria del Giudice e che, per tali motivi, la richiesta da ultimo avanzata dal Dott. .... non poteva, in ogni caso, essere evasa da questo Ufficio, tanto meno alla data dell' 1.09.2018, ossia ben otto mesi dall'esecuzione del provvedimento cautelare. Tanto si doveva ad evasione di quanto richiesto nonché a dimostrazione dell'operato ineccepibile di codesto Ufficio. Il tutto potrà agevolmente essere verificato con l'esame degli atti depositati presso la Cancelleria del Giudice Dott.ssa ....., ovvero mediante richiesta di informazioni al Procuratore del Dott. .... il quale avrà certamente assolto agli oneri processuali di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. successivi al deposito in cancelleria del verbale di avvenuta esecuzione da parte del Funzionario di codesto ufficio”*

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di non detenere la documentazione richiesta per averla depositata presso il Tribunale di .... nella cancelleria del Giudice incaricato, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di .....

## FATTO

La sig.ra ....., in data 26 luglio 2018, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ..... un'istanza di accesso alla seguente documentazione: "anagrafe tributaria del sig. ....., con particolare riferimento ai rapporti finanziari intrattenuti e ai contratti di locazione, affitto o comodato di immobili eventualmente stipulati". Motivava l'istanza con il richiamo alla necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva e di quella dei figli, con riguardo al diritto al mantenimento nei confronti del coniuge separato.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 agosto 2018, negava l'accesso deducendo, in sintesi, che - per l'accesso ai dati relativi ai rapporti finanziari occorre attivare la procedura prevista dall'art. 492 bis del c.p.c.; -per le copie dei contratti richiesti occorre l'autorizzazione del giudice come prevede l'art. 18, comma 3, del DPR 131/1986 secondo il quale, ai soggetti diversi dalle controparti e loro aventi causa, "le copie dei contratti privati, registrate presso l'Ufficio, possono essere rilasciate solo su autorizzazione del Giudice ex art. 18 comma 3 del DPR 131/1986, meglio noto come T.U. imposta di registro" .

Avverso il predetto provvedimento la sig.ra ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig. .... allegando allo stesso le relative ricevute di invio.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione condivide la eccezione di indeterminatezza dell'oggetto sollevata dalla amministrazione adita. In particolare il riferimento alla "anagrafe tributaria" appare generico e non atto ad individuare uno o più documenti determinati ai quali si richiede di accedere. Inoltre tale generica locuzione lascia presupporre che alla amministrazione adita venga richiesto "un facere" ovvero una elaborazione, vietata ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006. Con riferimento a tale parte il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile.

La Commissione ritiene invece il ricorso meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta di contratti di locazione, affitto o comodato di immobili eventualmente stipulati, con ciò confermando il proprio costante orientamento in merito alla accessibilità di tali documenti relativi al coniuge separato. Il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sul disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986, non appare giustificato, atteso che, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile con riferimento alla richiesta di accesso alla "anagrafe tributaria", accogliendolo con riferimento alla restante documentazione e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** CODACONS/ Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Rai – Radio Televisione Italiana

## FATTO

Il CODACONS per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. .... e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. .... hanno presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana chiedendo di accedere a numerosa documentazione.

Chiedevano in particolare:

- contratti, l'elenco, ed ogni altro atto dal quale si evinca, in relazione a ciascun conduttore e/o artista l'attività lavorativa a vario titolo prestata in favore della Rai ed il compenso;
- atti recenti del Dg RAI e del CDA RAI, specie gli atti di nomina, a far data 01/01/2018 fino alla data di cessazione del CDA.
- ogni atto e documenti, che descriva e contenga con riferimento agli ultimi 5 anni, il contratto di ogni conduttore di .... ed il contratto che la RAI - nell'anno immediatamente successivo a quello di conduzione di .... - ha sottoscritto con detto conduttore.
- ogni atto e documento inerente la precipua posizione delle sorelle .... con riferimento a Domenica in e nello specifico i contratti ad oggi in essere; il contratto sottoscritto da .... in vista della prossima stagione, l'accordo scritto tra .... e la Rai per la risoluzione del contratto.

Motivavano la richiesta con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti.

La RAI, con provvedimento del 2 agosto 2018, rigettava l'istanza ritenendola non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto nonché indeterminata sotto il profilo oggettivo e apparente come volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione.

Avverso tale provvedimento di diniego le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificavano l'istanza a diversi soggetti individuati tutti genericamente come controinteressati, procedendo ad una irrituale notifica all'indirizzo pec della amministrazione resistente.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso presentato debba dirsi inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo l'istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita, in contrasto con l'art. 24 comma 3 della legge 241/90. A tal proposito correttamente la RAI ha citato la sentenza del TAR Lazio Roma 7217/2017 nella quale si afferma che *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*.

In secondo luogo si rileva che alcuni dei documenti richiesti - quali i contratti - non appaiono neppure qualificabili *“atti amministrativi” ex lege 241/90*, ma, piuttosto, quali atti di diritto privato. L'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. Pertanto, con riferimento a tali parti, il ricorso deve dirsi inammissibile per incompetenza della Commissione, in ossequio alla citata norma.

Un ulteriore profilo di inammissibilità si individua nella irrituale notifica ai terzi controinteressati: poiché i messaggi pec sono indirizzati alla casella di posta della RAI non si ha la effettiva certezza della avvenuta consegna degli stessi ai soggetti effettivi destinatari.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Zooprofilattico della ..... "....."

#### FATTO

Il Sig. ....., dirigente medico veterinario presso l'Istituto Zooprofilattico della ..... "....." ha presentato un'istanza d'accesso, datata 8 agosto 2018 e rivolta al predetto istituto, avente ad oggetto documentazione del procedimento di conferimento di un incarico di ..... di cui al Reg. UE 679 del 2016. Chiedeva in particolare "il documento da cui risulti la ricognizione dei dipendenti con gli estremi di protocollazione, considerato che è identificata quale presupposto della deliberazione n. .... del 18.06.2018" con la quale è stato affidato l'incarico.

Motivava l'istanza con la necessità di accertare la ragioni in base alle quali le proprie competenze non sono state ritenute prevalenti e secondo quale criterio si sia svolta la ricognizione al fine di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva.

L'amministrazione adita con provvedimento del 22 agosto 2018 deduceva che con "la Direzione strategica ha effettuato la ricognizione delle competenze attraverso gli atti già in possesso di questa Amministrazione, così come specificato nella deliberazione nr. .... del 18/6/2018. Ed infatti dal fascicolo personale dei dipendenti è stato possibile acquisire le informazioni necessarie per la nomina fiduciaria de qua senza dovere necessariamente procedere ad un atto di interpello formale".

A seguito di tale provvedimento il sig. .... si è rivolto alla Commissione lamentando che "pur facendo riferimento agli ulteriori "atti già in possesso" rientranti nel procedimento ed utilizzati ai fini della decisione finale" l'amministrazione non li abbia trasmessi, negando di fatto l'accesso ed incidendo sulla possibilità di una completa tutela del proprio interesse di dipendente valutato ai fini del conferimento di un incarico di responsabilità.

Il sig. .... pertanto ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90.

E' pervenuta un'articolata memoria della amministrazione resistente la quale deduce che, acquisite le necessarie informazioni dalla Direzione Strategica competente, si è accertato che non era stato formalizzato dalla stessa alcun documento finalizzato alla individuazione del RDO da nominare, ma che l'Amministrazione aveva, invece, eseguito la ricognizione citata in delibera attraverso gli atti già in possesso della stessa e cioè i *curricula* del personale dirigenziale e titolare di posizione organizzativa. Si era pertanto conferito l'incarico senza procedere ad un atto di interpello formale e si era giunti alla nomina fiduciaria *de qua* sulla base dei fascicoli personali dei dipendenti. L'amministrazione contesta

espressamente l'eccezione del mancato accesso ai curricula dei dipendenti, sulla base dei quali si è proceduto alla selezione della figura in oggetto, deducendo che tali documenti risultano pubblicati nel sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, come già reso noto nel provvedimento poi impugnato dal sig. .... Ribadiva pertanto che il provvedimento impugnato non configurasse rigetto insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di non aver dato corso ad alcuna procedura di interpello, con la conseguente inesistenza della relativa documentazione. Rileva, altresì, che la doglianza del mancato accesso ai curricula dei dipendenti valutati per l'incarico in oggetto risulta superata dalla dichiarata pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale alla sezione Trasparenza. A fronte delle predette precisazioni la Commissione non può che rigettare il ricorso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta oggetto di interesse.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... - Ufficio Tributi

## FATTO

Il sig. .... in qualità di legale rappresentante della: “.....” ha presentato in data 6 novembre 2017, al responsabile dell’ Ufficio Tributi del Comune di ....., richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione relativa alle utenze del servizio idrico integrato e tributi per gli anni 2013-2017: 1) Numero di utenze residenziali attive; 2) Numero delle utenze commerciali attive; 3) Numero delle bollette emesse e importo dettagliato; 4) Importo dettagliato di tutte le voci incidenti sul costo del servizio idrico (manutenzione rete, depurazione, fognatura, ecc.) relativo alla nei rispettivi anni; 5) Costi verso fornitore (.....). Motivava la propria richiesta di accesso agli atti con riferimento allo “studio dei dati per promozione possibile azione e ricorso collettivi”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... n.q. ha adito la Commissione, con ricorso del 18 settembre 2018, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione .....) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva che il ricorso deve ritenersi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall’art. 25 comma 4 della legge 241/90.

## PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** MIUR/Istituto Comprensivo ..... - ...../Istituto Comprensivo ..... - .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., docente, ha presentato – per il tramite dell'avv. .... di ..... - un'istanza rivolta all'Istituto Comprensivo ..... – ..... chiedendo di avere accesso al certificato di servizio aggiornato (elenco di tutti i servizi prestati dalla docente...) nonché a copia di tutta la modulistica necessaria all'espletamento dei conteggi relativi al diritto al contributo pensionistico maturato dalla medesima ed al TFR. L'Istituto eccepiva la propria incompetenza in merito osservando che la docente aveva presentato domanda di ricostruzione carriera all'Istituto Comprensivo ..... - ..... e che pertanto a tale amministrazione spettava la competenza per la richiesta di accesso presentata.

La sig.ra ....., pertanto, inoltrava la medesima istanza all'Istituto ..... – ..... il quale, in risposta, dichiarava che tutta i documenti relativi allo stato giuridico - economico sono in possesso dell' I.C. .... - ..... a cui sono stati trasmessi in data 30 novembre 2017 con nota protocollata n. .... precisando perentoriamente che “Nulla è rimasto agli atti di questo Istituto”. La stessa amministrazione provvedeva ad inoltrare l'istanza ricevuta all' Istituto ..... - ....., individuato quale attuale datore di lavoro dell'istante.

La medesima sig.ra ..... presentava ulteriore istanza rivolta all'Istituto ..... - ..... nonché al MIUR (così come le altre istanze), rivolgendosi infine al Responsabile della Trasparenza del MIUR.

Quest'ultimo rispondeva che *“nella fattispecie l'istituto del ricorso in relazione alle istanze di accesso agli atti (legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.ii.mm) non è di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza MIUR, che risulta essere competente unicamente riguardo le istanze di riesame per l'accesso generalizzato (o FOIA) per l'amministrazione centrale (art. 5, comma7, del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.). Ne consegue che la richiesta in oggetto non potrà essere trattata, seguendo la stessa altro iter procedurale, anche in caso di diniego in prima istanza totale o parziale. A ogni buon conto, nel caso di specie, si evidenzia che tale procedura di ricorso in seconda istanza è individuabile nell'art. 116 c.p.a o in alternativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 25 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*

Avverso il silenzio serbato a fronte delle istanze d'accesso presentate la sig.ra ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi pienamente fondato avendo la ricorrente diritto di accedere alla documentazione richiesta sulla base delle seguenti deduzioni. In primo luogo si tratta di documentazione personale, relativa cioè all'istante medesima e quindi dalla stessa accessibile; in secondo luogo si rileva che la sig.ra ..... vanta, altresì, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, come da comunicazione eseguita, ex art. 7 della legge 241/90, nei confronti della docente.

Appare priva di pregio la deduzione dell' Istituto ..... - ..... che ha individuato nell'istituto ..... - ..... la amministrazione competente ai fini dell'accesso, in quanto destinataria della richiesta di ricostruzione carriera. In merito si rileva che ai sensi dell'art. 25 comma 2 della legge 241/90 l'istanza d'accesso va rivolta alla amministrazione che "ha formato il documento o lo detiene stabilmente" osservando che l'Istituto ..... non ha, di fatto, dichiarato la mancata detenzione della documentazione richiesta.

La Commissione prende invece atto della dichiarazione dell'I.C. ..... - ..... di aver consegnato al ..... tutta la documentazione *de qua* – come da nota del 30 novembre 2017 protocollata al n. .... – e di non aver più nulla agli atti relativamente alla docente .....

La Commissione ricorda al Dirigente Scolastico dell'Istituto ..... - ..... che l'agire della amministrazione deve sempre essere improntato al rispetto del principio di trasparenza quale corollario del principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art. 97 della Costituzione. In questo senso un intervento del MIUR – a cui tutte le istanze d'accesso sono state rivolte - sarebbe stato forse risolutivo ed, in ogni caso, auspicabile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta nei confronti dell' I.C. .... - ..... per inesistenza della documentazione richiesta presso il medesimo istituto, mentre lo accoglie nei confronti dell'Istituto ..... - ..... e per l'effetto invita tale ultima amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Compartimento Polizia Ferroviaria ..... di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha ricevuto in data 11 luglio 2018 un'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. a seguito di un esposto presentato dal sovrintendente ....., in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria. Riferisce la ricorrente che, dall'analisi del fascicolo processuale messo a disposizione del Pubblico Ministero procedente, emergeva l'esistenza di un carteggio relativo alla sig. .... e ad un episodio intercorso tra la stessa ed il sig. ....., di interesse per la ricorrente ed atta a produrre effetti sulla sua sfera giuridica.

Conseguentemente la sig. .... ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Compartimento Polizia Ferroviaria ..... di ..... chiedendo *“di prendere visione e, consequenzialmente, estrarre copia (...) di tutto il carteggio relativo all'episodio intercorso tra la scrivente ed il sovrintendente ..... comprensivo delle comunicazioni di Codesto Compartimento ai vari Uffici pubblici, gerarchici e non e delle valutazioni richieste superiormente, allo scopo di esercitare il diritto alla tutela della propria immagine e della propria onorabilità, atteso che nonostante richiesto espressamente, la scrivente non è stata convocata per potere esercitare il diritto di difendere il proprio operato e che quanto agli atti potrebbe essere utilizzabile nel procedimento penale. Chiede altresì copia della richiesta del nulla osta alla trasmissione alla Sezione di P.G. del Tribunale di ..... dell'autorità giudiziaria procedente ed assegnataria della CNR redatta ai sensi dell'art. 347 c.p.p. contro i fratelli ..... da parte dell'Ufficio trasmessa per dovere d'Ufficio per conoscenza in data 29/6/2018 con prot. nr. ....”*.

L'amministrazione adita convocava l'accedente per esercitare il proprio diritto in data ma consentiva l'accesso ad una serie di documenti già fotocopiati e collazionati, non consentendo l'accesso integrale alla documentazione richiesta ma limitandosi alla consegna delle copie degli atti già preparati.

Deducendo pertanto la parzialità dell'accesso consentito, limitato ad alcuni selezionati documenti, la sig.ra ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente dichiara di aver messo a disposizione la documentazione amministrativa esistente e di aver proceduto alla richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria per l'ostensione di quella avente carattere giudiziario. Riferisce di aver ottenuto tale nulla osta in data 1 ottobre u.s. manifestando l'intenzione di informare l'interessata.

**DIRITTO**

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione rileva preliminarmente la cessazione della materia del contendere con riguardo alla documentazione già consegnata alla medesima, osservando per il resto quanto segue.

Quanto alla documentazione, eventualmente non ancora ostesa, e relativa alla istante medesima si osserva che la ricorrente ha diritto di accedere alla stessa in quanto presumibilmente contenuta nel suo fascicolo personale, nonché atta a produrre effetti giuridici sulla sua sfera soggettiva. La ricorrente, con riferimento al procedimento disciplinare - potenziale o in atto – collegato all'episodio indicato, vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. L'istante ha dedotto, poi, una finalità difensiva dell'accesso richiesto, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, con riferimento al procedimento penale pendente a suo carico e scaturito dall'esposto presentato.

Quanto alla documentazione relativa ai sigg.ri ....., di cui all'ultimo punto della istanza, però, la Commissione osserva che la ricorrente non ha allegato al ricorso la ricevuta dell'invio dello stesso ai soggetti controinteressati come prescritto dall'art. 12 comma 4) lett. b del DPR 184/2006. Non avendo assolto a tale onere il ricorso presentato deve ritenersi, con riferimento a tale parte, inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile con riferimento alla documentazione già ostesa, lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006 con riferimento alla documentazione relativa ai soggetti controinteressati, accogliendolo, per il resto, con riferimento alla documentazione relativa alla ricorrente medesima e non ancora ostesa. Per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Compartimento Polizia Ferroviaria ..... di .....

## FATTO

La Sig.ra ....., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, riferisce di essere venuta a conoscenza che l'Ass. .... ha inoltrato una relazione inerente gravi fatti commessi da personale dipendente della Sezione con la presunta compiacenza della odierna ricorrente. A fronte di tale relazione il Dirigente del Compartimento di ..... richiedeva alla sig.ra ..... una serie di relazioni ed accertamenti a seguito dei quali redigeva una propria relazione sulla vicenda.

Conseguentemente la sig.ra ..... ha presentato un'istanza di accesso datata 15 agosto 2018 rivolta al Compartimento Polizia Ferroviaria Sicilia di ..... chiedendo *“di prendere visione ed estrarre copia dello scritto della ..... e degli atti di trasmissione gerarchica di codesto Compartimento agli organi superiori, nonché di tutti gli atti relativi nelle quale la scrivente viene citata, allo scopo di esercitare il diritto alla tutela della propria immagine e della propria onorabilità”*.

L'amministrazione adita convocava l'accedente per esercitare il proprio diritto per il 10 settembre 2018 ma consentiva solo un accesso parziale, limitandosi alla consegna di copie già preparate di alcuni dei documenti richiesti. Essa non consegnava, in particolare, copia degli accertamenti richiesti e svolti motivando tale esclusione con l'avvenuta richiesta del necessario preventivo nulla osta della Autorità Giudiziaria, negando però di fatto l'accesso alla richiesta stessa di nulla osta. L'amministrazione ometteva di consegnare, altresì, la corrispondenza intercorsa tra la Dirigente del Compartimento con l'Ufficio Centrale Ispettivo, con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Ferroviaria e Servizio Risorse Umane (oggetto di istanza) senza motivarne in alcun modo la relativa esclusione dall'accesso.

Deducendo pertanto la parzialità dell'accesso consentito la sig.ra ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione preliminarmente ritiene cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione già ostesa osservando per il resto quanto segue.

Quanto alla documentazione non ancora ostesa si osserva che la ricorrente ha diritto di accedere alla stessa in quanto presumibilmente contenuta nel suo fascicolo personale, nonché atta a produrre effetti giuridici sulla sua sfera soggettiva. La ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, anche con riferimento ad un potenziale o attuale procedimento disciplinare a suo carico. Tale accesso deve estendersi anche alla corrispondenza citata ove effettivamente riferita alla istante e alla eventuale indagine ispettiva sulla stessa, con esclusione di quella contenente elementi informativi estranei all'interesse personale e diretto della richiedente.

Correttamente ha agito l'amministrazione a procedere alla richiesta di nulla osta alla Autorità Giudiziaria con riferimento a quei documenti oggetto di relativa indagine, dovendo - a seguito dell'eventuale rilascio di tale nulla osta - consentire l'accesso anche agli stessi. Dovrà rendersi accessibile alla odierna ricorrente anche la richiesta di tale nulla osta domandata, si presume, in via informale durante la convocazione per l'accesso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso con riferimento alla documentazione già ostesa, mantiene sospesa la decisione con riguardo ai documenti oggetto di richiesta di nulla osta alla Autorità Giudiziaria – invitando l'amministrazione resistente a comunicare alla Commissione l'avvenuto rilascio o meno dello stesso – e lo accoglie per il resto. Per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... - Stazione di .....-.....

#### FATTO

Il sig. ....., Comandante dei Carabinieri, ha presentato un'istanza d'accesso datata 27 luglio 2018 e rivolta alla Stazione CC di .....-..... chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- il rilascio delle note di segnalazione per inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale redatte a carico di ..... la n° ...../..... del 14.06.2007, la n° ...../..... del 19.07.2007 e la n° ...../..... del 9.5.2007;
- tutti gli atti, informative e/o note a firma del ..... dal 2002 al 2008 a carico di ..... nato ad ..... (.....) l'8.08.1969;
- le informazioni che furono richieste dal ..... e pervennero alla Stazione CC di .....-..... dalla Stazione CC di ..... a carico di ..... nato ad ..... (.....) .....
- la nota n° ...../..... del 23.06.2007 redatta dal ..... a carico di ..... nato a .....-..... il .....,
- le informazioni inviate al Tribunale di Sorveglianza di ..... a carico dello stesso, la denuncia a piede libero per evasione, nonché tutti gli atti al suo arresto da parte del NOE e la traduzione (avvenuta nel maggio o giugno 2006), con il figlio ..... presso il Carcere di .....
- l'informativa n° ...../..... del 2003 nella quale vi è la denuncia a piede libero per violazione della detenzione domiciliare e l'arresto del 2008 di ..... nato nel ..... o .....

Motivava l'istanza con il riferimento alla pendenza presso la Procura della Repubblica di ..... del Proc. pen. n. .... / ..... R.G.N.R. - n. .... / ..... R.G. nel quale il medesimo risulta indagato, evidenziando una necessità difensiva della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successivamente memoria della amministrazione resistente la quale evidenzia che i documenti richiesti sono di particolare interesse investigativo e meritevoli di riserbo riferendo altresì di aver proceduto, per quei documenti relativi a procedimenti pendenti nei confronti della criminalità organizzata, a richiedere il nulla osta della autorità giudiziaria procedente ai fini dell'accesso. Con riferimento alle richieste informazioni l'amministrazione richiama l'art. 1050 del DPR 90/2010 quale norma di riferimento per l'esclusione dall'accesso eccependo, altresì, una mancata esplicitazione della strumentalità tra i documenti richiesti e l'interesse dedotto.

**DIRITTO**

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione osserva che tutta la documentazione richiesta si riferisce direttamente a soggetti controinteressati già determinati in sede di presentazione dell'istanza e noti all'istante medesimo. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto procedere alla notifica del ricorso nei confronti dei predetti soggetti ed allegare al ricorso la ricevuta di tale invio, come prescritto dall'art. 12 comma 4) lett. b del DPR 184/2006. Non avendo assolto a tale onere il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

La sig.ra ..... ha presentato un'istanza d'accesso datata 17 agosto 2018 e rivolta al Comune di ..... chiedendo di accedere a *“tutti gli atti relativi all'autorizzazione rilasciate dal Comune di ..... e, comunque, notificate all'Autorità Marittima, per la realizzazione del predetto corridoio di atterraggio, ivi compresi istanze di autorizzazione complete di tutta la prescritta documentazione comprovante la sussistenza e il possesso dei requisiti di legge, determine dirigenziali, delibere comunali, altri atti comunque connessi e/o conseguenti?”*.

L'istante riferiva che tale richiesta era collegata all'avvenuta realizzazione di un corridoio di atterraggio che occupa tutta l'ampiezza del tratto di spiaggia libera posta tra il Lido “.....” e il Lido “.....”, posto in zona aperta, destinata e utilizzata per la balneazione dei cittadini con caratteristiche che paiono essere in violazione dell'ordinanza n. 7/2018 e dell' art. 5 vigente PIR, precisando che non risultano pubblicati all'Albo pretorio a partire dal 03.08.2018 atti relativi ad autorizzazioni al corridoio di lancio.

Evidenziava il proprio interesse qualificato in quanto proprietaria di immobili in ..... Lido di ..... la sig.ra ..... e motivava l'istanza con la necessità di ovviare al grave pericolo dell'incolumità pubblica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull' istanza presentata la sig.ra ..... ha adito la Commissione, con ricorso del 19 settembre 2018, affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria dell' Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di ..... nella quale si dichiara che, in accoglimento dell'istanza presentata, la sig.ra ..... è stata convocata per esercitare in data 7 settembre 2018, l'accesso richiesto del quale è stato redatto verbale controfirmato dalla stessa, e allegato alla predetta memoria.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione .....) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

Si prende atto della memoria della amministrazione adita nella quale si dichiara l'avvenuta concessione dell'accesso come confermato dal relativo verbale ad essa allegato ma si rileva che il ricorso

è stato presentato in data successiva all'esercizio dell'accesso *de quo*. Pertanto la Commissione, al fine di poter ritenere - e conseguentemente dichiarare - cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, ritiene necessario ottenere dalle parti alcuni chiarimenti. Nel ricorso la sig.ra lamenta la "formazione del silenzio rigetto" sull'istanza presentata al Comune di ..... avendo però, di fatto, esercitato l'accesso sia pur a cura di altra amministrazione alla quale - si presume - il predetto Comune abbia inoltrato la richiesta ostensiva per competenza o per la effettiva detenzione della documentazione de quibus.

Si invita pertanto la ricorrente a precisare la propria doglianza - a fronte dell'avvenuto accesso presso l'Ufficio Circondariale ..... di ..... - e si chiede altresì a tale ultima amministrazione (o al Comune di ..... stesso) di confermare l'avvenuto inoltro, per competenza, della istanza d'accesso da parte del Comune di ..... Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione ai fini dell'adempimento degli incombenzi istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

.....

PEC: .....

UFFICIO ASSEGNAZIONI-

UTILIZZAZIONI SCUOLA

PRIMARIA DEL C.S.A. - .....

PEC: .....

**Ricorrente:** ..... .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Provinciale ...../Ufficio Assegnazioni- Utilizzazioni Scuola Primaria

La Commissione si pronuncia con il non luogo a provvedere poiché non si tratta di un ricorso avverso il silenzio opposto dalla amministrazione adita ad una istanza di accesso. Si tratta infatti di una istanza/diffida ad adempiere/atto di costituzione in mora – inoltrata anche alla Commissione, al Difensore Civico ..... e ad altre Amministrazioni - riferita a diverse istanze di riesame già presentate alla amministrazione indicata e rimaste inevase.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Avvocatura Distrettuale dello Stato di .....

## FATTO

L'avv. .... del Foro di ....., deducendo la propria qualità di difensore di fiducia del dott. ....., magistrato in pensione, ha adito la Commissione avverso il rigetto opposto dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di .... ad un'istanza di accesso dallo stesso presentata, nell'interesse del dott. ....

Tale richiesta aveva ad oggetto diversa documentazione relativa all'appello avverso la sentenza TAR ...../..... e alle comunicazioni intercorse tra il Presidente del Tribunale di .... e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Si precisa che l'oggetto dell'istanza non risulta compiutamente individuabile in sede di ricorso per la mancata allegazione da parte dell'avv. .... dell'istanza d'accesso presentata.

Il diniego dell'amministrazione resistente, con provvedimento datato 6 agosto 2018, si fonda – tra l'altro - sul particolare oggetto dei documenti richiesti che rientrerebbero tra quelli sottratti all'accesso ex art. 2 del DPCM 200/96.

Avverso tale provvedimento l'avv. .... ha adito nei termini la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dall'avv. ....., nell'interesse del dott. ....., la Commissione osserva che al ricorso non risulta allegata alcuna procura o delega conferita dal dott. .... all'avv. .... per la presentazione del ricorso alla scrivente Commissione. In carenza di tale giustificazione dei poteri e relativa legittimazione il ricorso deve ritenersi inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Compartimento Polizia Stradale ..... e .....

## FATTO

Il sig. ....., collaboratore tecnico capo presso la Polizia di Stato, riferisce di aver presentato in data 8 luglio 2016 un'istanza di accesso per ricevere copia integrale dell'intero contenuto del fascicolo che ha dato luogo al procedimento disciplinare prot. .... / ..... / ..... del 02.07.2016 a suo carico. In data 14 luglio 2016 con nota .... / ..... / ..... il Compartimento Polizia Stradale ..... inviava la documentazione richiesta ma - riferisce l'odierno ricorrente - dalla disamina degli atti ricevuti il medesimo rilevava la mancanza di un documento prodotto dallo stesso Compartimento: la nota n. .... / ..... / ..... del 13/11/2015.

Avendo *medio tempore* ricevuto notifica della nota ministeriale n. .... - ..... / ..... / .....-..... / ..... del 09/08/2018 con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico dallo stesso presentato – relativo, si presume, alla medesima vicenda - il sig. .... formulava una nuova istanza d'accesso chiedendo copia della predetta nota n. .... / ..... / ..... del 13/11/2015, nonché di *“esercitare l'immediato accesso (...) integrale verso tutti gli atti contenuti nel proprio fascicolo personale (...), (ivi comprese le eventuali trasmissioni/comunicazioni tra chiunque avvenute via e-mail, ....., ect, relative, inerenti e coerenti con la medesima istanza), formatosi in relazione alle pratiche del "ricorso gerarchico respinto" o in qualsiasi altro modo denominate, nonché agli in eventuali altri collegati e/ o connessi diversi fascicoli da chiunque comunque detenuti e ogni altro atto/fascicolo eventualmente in essi richiamato ivi comprese eventuali note, anche manoscritte, appunti, pareri, dinieghi e/ o comunque ogni altro carteggio”*.

Motivava tale richiesta con la necessità di tutela giurisdizionale dei propri diritti sull'assunto che *“il richiesto accesso infatti, porrebbe le condizioni per la necessaria predisposizione della propria richiesta di riesame”*

L'amministrazione adita con provvedimento datato 5 settembre 2018 negava l'accesso deducendo quanto segue: *“in accoglimento alla richiesta ex L. 241/1990 formulata dalla S.V. con P.E.C. del 4.9.2018, preliminarmente si comunica che la S.V. con nota datata 8.7.2016 ha presentato un'analogha richiesta di accesso agli atti finalizzata all'ostensione degli atti istruttori della pratica disciplinare instaurata nei Suoi confronti con atto di contestazione degli addebiti prot. .... / ..... ..... del 2.7.2016 per comportamenti assunti in violazione a norme amministrative. Questo Compartimento con nota datata 14.7.2016, prot. .... / ....., trasmessa a mezzo P.E.C. alla S.V., ha evaso completamente la richiesta del 8.7.2016 trasmettendo gli atti giacenti presso questo Ufficio che fino a quel momento costituivano la pratica amministrativa indicata in premessa. Ciò posto si dichiara che con la nota del 14.7.2016 sono stati trasmessi tutti gli atti afferenti a quel procedimento amministrativo presenti fino a quella data. In ordine alla*

*nota citata nella richiesta di accesso datata 4.9.2018, la stessa fa riferimento ad un diverso procedimento che allo stato attuale è al vaglio della competente A.G., per comportamenti assunti in violazione a norme penali”*

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione per l'accesso affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue. L'istante ha diritto di accedere alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo relativo ai procedimenti disciplinari aperti a suo carico dalla amministrazione, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di aver consentito l'accesso alla documentazione che in quel momento era dalla stessa detenuta e formava il fascicolo *de quo* ma osserva che, qualora il fascicolo sia stato successivamente integrato da nuova documentazione, questa dovrà essere messa a disposizione dell'istante per l'accesso, in accoglimento della nuova istanza presentata. Quanto alla richiesta della nota n. ..../..../.... del 13/11/2015 che, ancorché eventualmente riferita a diverso procedimento, è oggetto di specifica domanda, la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione invitando l'amministrazione a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria il nulla osta all'accesso: l'eventuale vaglio della A.G., infatti, non esclude automaticamente dall'accesso la documentazione richiesta. I termini di legge rimangono interrotti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso condizionatamente alla avvenuta integrazione del fascicolo e quindi con riferimento alla documentazione eventualmente aggiunta allo stesso mentre, con riferimento alla documentazione connessa alle indagini della Autorità Giudiziaria, la Commissione sospende la decisione invitando l'amministrazione odierna resistente a richiedere all'Autorità Giudiziaria il nulla osta all'accesso, in adempimento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

#### FATTO

....., docente, avendo partecipato alle prove preselettive del concorso per Dirigenti Scolastici svoltesi in data 23.7.2018 ed avendo conseguito il punteggio di ....., ha presentato il 2.9.2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso:

- 1) alla graduatoria completa di idonei e non idonei della prova preselettiva del relativo concorso;
- 2) ai n. 100 quesiti sorteggiati;
- 3) all'indicazione del numero dei docenti aspiranti dirigenti scolastici che hanno usufruito dell'esonero della prova preselettiva, in quanto titolari di L. 104/92 – invalidità civile pari all'80%, invocando il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

L'Amministrazione resistente il 12/9/2018 ha rigettato parzialmente il ricorso.

In relazione alla documentazione contraddistinta dal n. 1), ha rappresentato che non esiste una graduatoria completa, ma solo un elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e disponibile su un *link*, dovendosi i candidati considerare a pari merito.

Ha poi sottolineato che trattasi di un accesso meramente esplorativo ed inoltre rilevato che nei procedimenti concorsuali l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 gennaio 1996, n. 60.

Con riguardo alla documentazione di cui al punto 2) ha evidenziato che la stessa ricorrente può accedere all'elaborato e al punteggio conseguito con le proprie credenziali.

Quanto alla richiesta di “...conoscere il numero dei docenti esonerati dalla prova” ha precisato che i candidati sono .....

Avverso il rigetto parziale dell'istanza di accesso, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesami il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha ulteriormente precisato che l'Amministrazione è in possesso di un mero elenco predisposto dal ..... ordinato sulla base del punteggio conseguito e nell'ambito del medesimo punteggio tutti i candidati sono da considerarsi a pari

merito e che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non contribuisce a determinare il voto finale.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della ricorrente ad accedere sia alla graduatoria completa di idonei e non idonei della prova preselettiva del concorso alla quale la medesima ha partecipato, nonché ai 100 quesiti sorteggiati, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il partecipante ad una procedura di tipo concorsuale è, infatti, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, posto che i concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Osserva, inoltre, la Commissione che le motivazioni a sostegno del diniego non colgono nel segno, atteso che l'interesse non è meramente esplorativo; che non rileva la circostanza che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non contribuisce a determinare il voto finale e che invero la normativa citata dal Ministero, in materia di differimento di accesso, prescrive *“Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*.

La Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento – sottolinea che il differimento appare legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e che, nella fattispecie concreta, non sussistono ostacoli all'ostensione della graduatoria della prova preselettiva, non potendo essere differito l'accesso fino al termine della intera procedura concorsuale.

Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove preselettive può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle successive prove, essendo funzionale a selezionare i candidati che accederanno alle ulteriori prove.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati

## FATTO

....., quale Amministratore giudiziario finanziario dei beni confiscati a ..... chiedeva il 14 giugno 2018 l'accesso agli atti relativi alla gestione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di ....., che condannava l'Amministrazione a pagare le spettanze lavorative al dipendente .....

Non essendo stato dato riscontro a tale istanza, in data 28.7.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia resistente faceva pervenire memoria in cui evidenziava che il 25/9/2018 aveva dato riscontro all'istanza, evidenziando la carenza di adeguata motivazione e la generalità dell'oggetto della stessa.

Chiedeva, pertanto, al ricorrente di integrare/perfezionare l'istanza di accesso, restando in attesa di ricevere quanto richiesto entro e non oltre dieci giorni.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal ....., la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalla amministrazione resistente. In particolare, la Commissione richiede di specificare se abbia o meno ricevuto l'integrazione da parte del ricorrente ed in quali termini l'Agenzia abbia deliberato sull'istanza di accesso.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente**

contro

**Amministrazione resistente:** Regione Carabinieri Forestale “.....” Gruppo di .....

## FATTO

....., appuntato dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Reparto Biodiversità di ..... ha premesso di essere stato destinatario di un avvio di procedimento per trasferimento d'autorità dal Comando Stazione Carabinieri Forestale di ....., adottato a seguito di segnalazioni fatte da parte del Comando Regionale C.F.S di ..... e dell'ex Comando Provinciale C.F.S. di ....., che avrebbero dato l'avvio al procedimento.

In data 13/7/2018 il richiedente formulava istanza di accesso civico generalizzato ed ai sensi della legge 241/90 ai seguenti atti: segnalazioni fatte dall'ex C.do Regionale ..... C.F.S. e dall'ex Comando Provinciale C.F.S. di .....; dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Mar. ....., ex Comandante Stazione Carabinieri Forestale .....; dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Mar. ....., Comandante Stazione Carabinieri Forestale di ....., atti di accertamento del funzionario istruttore incaricato dell'indagine, attuale Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di ....., Col. ..... e comunque a tutti gli atti relativi al fascicolo ispettivo relativo all'indagine svolta nei confronti dell'App. ....

L'Amministrazione resistente nella nota del 10/8/2018 ha ribadito che i contenuti dell'istanza di accesso del 13/7/2018 sono del tutto assimilabili ad ulteriori richieste di accesso per le quali l'Amministrazione ha già espresso il proprio diniego ed ha motivato il rigetto sulla base di quanto prescritto dal decreto del 14 giugno 1995, n. 519.

Invero il ricorrente ha adito la Commissione in più occasioni.

In relazione ad una prima istanza di accesso formulata il 26/10/2016 sulla medesima vicenda il ricorso è stato giudicato in parte irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 ed in parte inammissibile nella seduta del 26/4/2017, che si richiama integralmente.

Successivamente il 15/5/2017 ha formulato una seconda istanza di accesso sulla medesima vicenda. Con ricorso datato 16/6/2017 parte accedente ha nuovamente adito la Commissione per chiedere l'annullamento del tacito diniego dell'Amministrazione; nella seduta del 6/7/2017 il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente prodotto ed allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati.

Ha formulato un'ulteriore istanza di accesso il 13/7/2017, avente medesimo contenuto e la Commissione lo dichiarava nella seduta del 28/9/2017 inammissibile perché trattavasi di mera reiterazione.

Da ultimo ha formulato l'odierna istanza di accesso del 13/7/2018, rigettata con la citata nota del 10/8/2018.

Con ricorso nei termini parte accedente adiva la Commissione per chiedere l'annullamento del diniego dell'Amministrazione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal ....., la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi del Dlgs 33/2013 che ai sensi della legge 241/90.

Con riferimento al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 l'accesso civico non rientra nella competenza di questa Commissione in quanto, nei casi di ritardo o mancata risposta all'accesso, il citato D.lgs. contempla una forma di tutela in via amministrativa, che si concreta in un ricorso gerarchico alla figura apicale dell'amministrazione cui spetta il potere sostitutivo e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa sede.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione è invece competente a decidere.

La Scrivente osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

La Commissione richiama sul punto quanto sostenuto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (e, segnatamente, nelle decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), a tenore delle quali non è consentita la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.

Nella fattispecie concreta l'istanza di accesso ha un contenuto ulteriore rispetto all'originaria, essendo stato prospettato un diverso interesse ed essendo stata richiesta una documentazione maggiormente circostanziata rispetto alla precedente.

Per quanto sopra il ricorrente ha legittimamente riproposto l'istanza di accesso agli atti, peraltro di contenuto diverso ed, avverso il nuovo provvedimento di rigetto dell'Amministrazione diversamente motivato, ha adito questa Commissione.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva che il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti osservazioni.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

Né può affermarsi che si applichi il Decreto del Ministero della Difesa 14 giugno 1995, n. 519, in quanto è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 297, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza 8 maggio 2010.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** Dott. ....., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro .....

## FATTO

Il Dott. ....., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego ..... formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti:

- copia attestati partecipazione ai corsi obbligatori di formazione ed aggiornamento espletati dal RLS, al fine di verificare l'adeguata formazione per l'espletamento del ruolo dal 2015 a tutto il 2017.

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto a verificare le misure adottate dall'TTL per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la validità della sottoscrizione degli atti.

Secondo la prospettazione dell'O.S. ricorrente, l'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 26/9/2018 l'Ispettorato ha comunicato di aver dato riscontro all'istanza il 28/8/2018, ma che per mero errore non ha allegato la documentazione richiesta dall'organizzazione sindacale.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che per mero errore non è stata consegnata la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare che al momento della proposizione del ricorso alla Commissione e alla data della decisione della Scrivente la documentazione richiesta non è stata rilasciata all'O.S..

Il ricorso è fondato, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di verificare le misure adottate dall'TTL per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la validità della sottoscrizione degli atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** Dott. ....., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro .....

## FATTO

Il Dott. ....., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego ..... formulava il 17/9/2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti:

- copia attestati partecipazione ai corsi obbligatori di formazione ed aggiornamento espletati dall'RLS, al fine di verificare l'adeguata formazione per l'espletamento del ruolo (dal 2015 a tutto il 2017, essendo il 2018 ancora in corso).

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto a verificare le misure adottate dall'ITL per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la validità della sottoscrizione degli atti da parte del RLS.

Secondo la prospettazione dell'O.S. ricorrente, l'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 17/9/2018 l'Ispettorato ha comunicato di aver dato riscontro all'istanza il 30/7/2018.

L'USB ha replicato di aver ricevuto la nota ad un indirizzo di posta elettronica certificata sbagliato.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota - di cui alle premesse in fatto - dell'amministrazione datata 30 luglio u.s., seppur inviata ad un indirizzo pec sbagliato, ma ormai conosciuta dall'O.S. ricorrente, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** Dott. ....., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro .....

## FATTO

Il Dott. ....., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego ..... formulava il 17/9/2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti:

- copia attestati partecipazione ai corsi obbligatori di formazione ed aggiornamento espletati dall'RLS, al fine di verificare l'adeguata formazione per l'espletamento del ruolo (dal 2015 a tutto il 2017, essendo il 2018 ancora in corso).

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto a verificare le misure adottate dall'ITL per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la validità della sottoscrizione degli atti da parte del RLS.

Deduceva il ricorrente che con nota prot. n. .... del 2/8/2018 l'Amministrazione aveva reso disponibile all'O.S. la documentazione riguardante la formazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), figura diversa dal RLS, come d'altronde ben noto all'Ispettorato.

In ragione del silenzio tacito opposto dall'Amministrazione, non potendo essere definita "riscontro all'istanza di accesso" la nota del 2/8/2018, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 27/9/2018 l'Ispettorato ha evidenziato che la formazione di RSPP acquisita dall'ing. ....., valida per un quinquennio e costituita da un monte ore di gran lunga superiore alle 32 ore di formazione richieste per RLS ex art. 37 comma 11 del T.U. 81/08, ha assicurato l'operatività del RLS immediatamente a far data dalla sua nomina avvenuta il 07.03.2016 (rientrante nel quinquennio di validità dal corso di RSPP) fino a marzo 2017 stante la validità annuale dell'aggiornamento per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'Amministrazione ha sottolineato che in tal modo non vi sono stati periodi temporali di assenza di formazione per il RLS che di fatto diventa operativo solo con l'avvenuta formazione.

Ai sensi dell'art. 37, comma 14 bis, del T.U. 81/2008, infatti, *“in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.*

*Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art.6.”*

Da ciò, a detta dell'Ispettorato, può agevolmente ricavarsi che la formazione delle 76 ore svolta per RSPP costituisce crediti per la formazione del RLS, per il quale occorrono 32 ore, in conformità a quanto specificatamente ed espressamente stabilito nell'Allegato III dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 (Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

## DIRITTO

La Commissione rileva che esula dalla propria competenza la questione inerente alla compatibilità tra la funzione di RSPP e quella di RLS, sollevata dalla parte ricorrente e, preso atto della nota dell'amministrazione - di cui alle premesse in fatto - non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

#### FATTO

....., docente a tempo indeterminato, avendo partecipato alle prove preselettive del concorso per Dirigenti Scolastici svoltesi il 23.7.2018, ha presentato il 4.8.2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla graduatoria complessiva della prova preselettiva del relativo concorso, al fine di tutelare i propri diritti soggettivi.

L'Amministrazione resistente il 27/8/2018 ha rappresentato che la correzione della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio sono completamente automatizzate; potendo la stessa ricorrente accedere all'elaborato e al punteggio conseguito con le proprie credenziali.

Ha rigettato l'ulteriore richiesta di accesso agli atti riguardanti la graduatoria complessiva degli altri concorrenti, in quanto inammissibile, costituendo un accesso meramente esplorativo ed inoltre rilevando che nei procedimenti concorsuali l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 gennaio 1996, n. 60.

La ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesami il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha ulteriormente precisato che l'Amministrazione è in possesso di un mero elenco predisposto dal CINECA ordinato sulla base del punteggio conseguito e nell'ambito del medesimo punteggio tutti i candidati sono da considerarsi a pari merito e che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non contribuisce a determinare il voto finale.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla graduatoria complessiva della prova preselettiva alla quale la medesima ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il partecipante ad una procedura di tipo concorsuale è, infatti, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, posto che i concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Osserva, inoltre, la Commissione che le motivazioni a sostegno del diniego non colgono nel segno, atteso che l'interesse non è meramente esplorativo; che non rileva la circostanza che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non contribuisce a determinare il voto finale e che invero la normativa citata dal Ministero, in materia di differimento di accesso, prescrive *“Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*.

La Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento – sottolinea che il differimento appare legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e che, nella fattispecie concreta, non sussistono ostacoli all'ostensione della graduatoria complessiva della prova preselettiva, non potendo essere differito l'accesso fino al termine della intera procedura concorsuale.

Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove preselettiva può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle successive prove, essendo funzionale il superamento a selezionare i candidati che accederanno alle ulteriori prove.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VI –

## FATTO

Gli Avv. .... e ....., a nome e per conto della ..... s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. ...., in data 9 luglio 2018 hanno presentato istanza di accesso alla procedura di gestione commissariale di cui all'art. 2545 sexiesdecies che ha interessato la ..... s.r.l. ed in particolare hanno chiesto di estrarre copia delle relazioni presentate dal Commissario Governativo al MISE nel mese di giugno 2018.

Detta richiesta era motivata dal fatto che la ..... srl è creditrice della ..... relativamente alle proprie competenze derivanti da un contratto di appalto, confermate da sentenze del Tribunale di ....., nonché prestatrice di garanzie a favore della medesima cooperativa.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 7.8.2018, ha consentito l'accesso, apponendo una serie di *omissis* nella trasmissione.

Avverso tale accesso ritenuto non soddisfacente parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente, nella quale la medesima dichiara di aver fornito la documentazione sulla base di quanto dedotto dal Commissario governativo, che, nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di rilascio delle relazioni presentate nello svolgimento del proprio mandato commissariale limitatamente alle parti delle relazioni che riguardavano direttamente la ..... s.r.l.

Il Commissario ha motivato il proprio parere dichiarando che l'istanza di ..... s.r.l. non appariva sorretta da un interesse qualificato ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 s.m.i. ed in particolare da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alle Relazioni presentate all'Autorità di Vigilanza durante il proprio mandato commissariale; che le Relazioni riguardano fatti e circostanze estranei alla ..... s.r.l. o solo parzialmente e limitatamente ad essa riferibili, concludendo che in ogni caso la documentazione richiesta contiene informazioni che rivestono profili di riservatezza.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con l'istanza del 9 luglio 2018 la ricorrente, nella qualità di creditrice e fideiussore della cooperativa ....., ha chiesto l'accesso agli atti della gestione commissariale della cooperativa al fine di potere meglio tutelare i crediti vantati nei confronti della procedura stessa.

L'apposizione di *omissis* che di fatto preclude alla società l'esercizio del diritto di accesso è illegittima, atteso che la ricorrente è titolare del diritto di accedere agli atti richiesti, vantando un interesse diretto, concreto ed attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, così come stabilito dall'art. 22 comma 1 lettera b) L. n. 241 del 1990.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il legislatore ha operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino a tal fine necessari (Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).

Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso presentato meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità per l'amministrazione resistente di procedere all'oscuramento di eventuali dati sensibili, ove contenuti nei documenti de quibus.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Centrale Acquisti Appalti

## FATTO

In data 8.5.2018, il Dott. ....., in qualità di proprietario di un appartamento facente parte di un immobile dell'INPS oggetto di lavori di ristrutturazione volti al consolidamento statico, imposti da sentenza passata in giudicato del Tribunale di ....., n. .... / ....., formulava richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- 1) offerta presentata dal ..... aggiudicatario, completa di tutti i dettagli tecnici ed organizzativi relativi sia ai lavori di consolidamento statico del complesso residenziale in questione, sia ai servizi di trasloco, custodia e deposito arredi e ai servizi di alloggio temporaneo per tutta la durata dei lavori delle persone residenti presso il complesso immobiliare;
- 2) contratto in corso di stipula o già stipulato tra l'INPS e il suddetto ..... aggiudicatario;
- 3) ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli sub a) e b).

L'interesse ad ottenere la documentazione richiesta risiedeva nell'esigenza di eventualmente tutelare i propri diritti in sede giudiziaria con riferimento ai lavori sopra indicati e alla rappresentata necessità da parte del resistente di procedere ad un allontanamento dei diversi proprietari dell'immobile per consentire le opere oggetto di contratto.

L'ente destinatario dell'istanza non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 5 luglio 2018 la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'operatore economico ..... SRL - ..... SRL - ..... SRL - COSTRUZIONI ..... SRL - ..... srl.

In data 2 agosto 2018 parte ricorrente ha inviato all'Inps un'ulteriore istanza di accesso, con richiesta dei seguenti documenti:

- a) offerte presentate dai ..... collocatisi ai primi tre posti della graduatoria provvisoria di aggiudicazione riportata nel provvedimento del 7.3.2015 (rispettivamente, per quanto noto, 1) ..... SRL - ..... - ..... SRL - ..... . SRL - ..... SRL ora ..... srl 2) ..... - ..... SPA e 3) .....), a partire da - ma non

limitandosi a - i dettagli tecnici ed organizzativi relativi ai servizi di trasloco, custodia e deposito arredi e ai servizi di alloggio temporaneo per tutta la durata dei lavori delle persone residenti presso il complesso immobiliare, alla dislocazione di tali alloggi temporanei al cd, bonus casa, ecc., come risultanti dalle offerte economiche presentate dalle predette concorrenti;

- b) contratto ove esistente stipulato al riguardo tra INPS e l'impresa aggiudicataria;
- e) ad ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli sub a) e b).

Ha dedotto di essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti in ragione del proprio status di proprietario e occupante dell'immobile oggetto dei lavori in questione.

Ha dedotto in calce al ricorso alla Commissione che “Con una o più separate comunicazioni, sempre a mezzo PEC, lo scrivente, non appena perverranno, invierà le ricevute elettroniche di consegna relative alle imprese in indirizzo”.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Sul punto la Commissione osservava che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di .....

#### FATTO

Il 28.05.2018 ....., a mezzo dell'Avv. ....., formulava istanza di accesso al fascicolo relativo a trattamento sanitario obbligatorio, cui era stato sottoposto, sussistendo dubbi sulla ricorrenza dei presupposti di legge; istanza più volte rinnovata.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 24 settembre 2018 il Tribunale ha comunicato, che a causa di un disguido interno, l'invito a recarsi presso la cancelleria è stato comunicato all'Avv. .... soltanto in data 21.9.2018.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 24 settembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza –Nucleo di polizia economico-finanziaria di .....

## FATTO

....., ispettore della Guardia di Finanza, in servizio a ....., avendo in corso un procedimento disciplinare a seguito di procedimenti penali, archiviati nel marzo 2018, ha chiesto in data 12 luglio 2018 di accedere al fascicolo penale riconducibile al medesimo ricorrente e ad ogni atto comunque ad esso connesso. Motiva il ricorrente di voler curare e difendere i propri interessi giuridici in relazione ai procedimenti penali trattati dall'Amministrazione resistente nei confronti dell'istante, ora archiviati.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 6.8.2018, ha negato il chiesto accesso affermando che i documenti risultano inaccessibili ai sensi dell'art. 24, comma 1. Lg. 241/90 e del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.

Avverso il provvedimento di diniego del chiesto accesso, il ricorrente ha adito nei termini la scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

## DIRITTO

Secondo il costante orientamento di questa Commissione l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, tanto più nella fattispecie concreta in cui il procedimento penale risulta archiviato.

Né risultano pertinenti i richiami operati dall'Amministrazione all'art. 24, comma 1, legge n. 241/90 e all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.

La citata disposizione di cui all'art. 24, comma 1, concerne, infatti i documenti coperti da segreto di Stato, e i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge ed i procedimenti tributari.

Il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 D.M. 29/10/1996, n. 603 riguarda invece le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità.

Nella fattispecie concreta non è specificato come possa trattarsi di *“documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine”*.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Provinciale di .....

#### FATTO

....., direttrice dei servizi generali amministrativi in servizio presso l'Istituto Comprensivo ....., avendo partecipato alle operazioni di mobilità relative alla propria categoria per l'a.s. 2018/19, conseguendo il punteggio di ..... punti senza però ottenere il trasferimento, ha presentato all' U.S.P. di ..... richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione inerente al trasferimento dei seguenti DSGA:

- ....., ..... e .....

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione la ricorrente, a mezzo dell'Avv. ....., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a ....., ..... e ....., quali controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** ....., in qualità di Presidente e legale rappresentante della ..... Spa  
contro

**Amministrazione resistente:** Inps – Sede di .....

#### FATTO

L'istante, nella qualità, ha richiesto all'Inps con istanza di accesso presentata al responsabile del procedimento il 9.7.2018 la seguente documentazione:

- 1) comunicazioni mensili relative alla pensione della sig.ra ..... per le mensilità da novembre 2012 a maggio 2017;
- 2) prospetto di dettaglio delle rate trattenute sulla pensione della sig.ra ..... e versate in favore della ..... Spa relativamente al contratto di prestito con cessione di quote della pensione n. ....

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la tutela giudiziaria del proprio credito, in qualità di cessionaria del contratto di prestito in favore della sig.ra ....., essendo necessaria tale documentazione a seguito del decesso per valutare azioni di recupero.

Dolendosi del silenzio rigetto parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

L'Inps con memoria ha dedotto di negare l'accesso a tutela della riservatezza dell'interessata.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso agli eredi della ....., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** ....., in qualità di Presidente e legale rappresentante della ..... Spa  
contro

**Amministrazione resistente:** Inps – Sede di .....

#### FATTO

L'istante, nella qualità, ha richiesto all'Inps con istanza di accesso presentata al responsabile del procedimento il 6.7.2018 la seguente documentazione:

- 1) comunicazioni mensili relative alla pensione della sig.ra ..... per le mensilità da gennaio 2016 ad aprile 2017;
- 2) prospetto di dettaglio delle rate trattenute sulla pensione della sig.ra ..... e versate in favore della ..... Spa relativamente al contratto di prestito con cessione di quote della pensione n. ....

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la tutela giudiziaria del proprio credito, in qualità di cessionaria del contratto di prestito in favore della sig.ra ....., essendo necessaria tale documentazione a seguito del decesso per valutare azioni di recupero.

Dolendosi del silenzio rigetto parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

L'Inps con memoria ha dedotto di negare l'accesso a tutela della riservatezza dell'interessata.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso agli eredi della ....., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** ....., in qualità di Presidente e legale rappresentante della ..... Spa  
contro

**Amministrazione resistente:** Inps – Sede di .....

#### FATTO

L'istante, nella qualità, ha richiesto all'Inps con istanza di accesso presentata al responsabile del procedimento il 4.7.2018 la seguente documentazione:

- 1) comunicazioni mensili relative alla pensione della sig.ra ..... per le mensilità da agosto 2011 a maggio 2017;
- 2) prospetto di dettaglio delle rate trattenute sulla pensione della sig.ra ..... e versate in favore della ..... Spa relativamente al contratto di prestito con cessione di quote della pensione n. ....

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la tutela giudiziaria del proprio credito, in qualità di cessionaria del contratto di prestito in favore della sig.ra ....., essendo necessaria tale documentazione per valutare azioni di recupero.

L'Inps ha inviato riepilogo delle trattenute mensili effettuate in favore della ..... Spa.

Il 9.8.2018 veniva richiesta integrazione della documentazione, a completamento della formale istanza inviata.

Dolendosi del silenzio rigetto parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a ....., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana – Centro Mobilitazione ..... e Ispettorato Corpo Militare – Ufficio Matricola e personale

#### FATTO

....., presentava al Centro Mobilitazione ..... e all'Ispettorato Corpo Militare – Ufficio Matricola e personale in data 3 luglio 2018 due istanze di accesso rispettivamente del seguente contenuto:

- “copia dei verbali delle commissioni avanzamento per direttivi al medesimo relativi matricola ..... e foglio matricolare aggiornato”
- “invio della copia di trasferimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inviato il 12 giugno 2016 al Consiglio di Stato.”.

L'Amministrazione non dava riscontro alle predette istanze di accesso.

Avverso il silenzio rigetto delle medesime parte ricorrente, a mezzo dell'avv. .... adiva la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Le richieste di accesso dell'odierno ricorrente si inseriscono paradigmaticamente nel novero dell'accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attengono rispettivamente al proprio fascicolo personale e a un ricorso amministrativo relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

#### FATTO

La Prof.ssa ....., avendo partecipato alle prove preselettive del concorso per Dirigenti Scolastici svoltesi il 23.7.2018, ha presentato il 30/8/2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla graduatoria completa di idonei e non idonei della prova preselettiva del relativo concorso al fine di tutelare i propri diritti soggettivi.

L'Amministrazione resistente il 21/9/2018 ha rappresentato che nei procedimenti concorsuali l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 gennaio 1996, n. 60.

La ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesami il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha ulteriormente precisato che l'Amministrazione è in possesso di un mero elenco predisposto dal CINECA ordinato sulla base del punteggio conseguito e nell'ambito del medesimo punteggio tutti i candidati sono da considerarsi a pari merito e che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non contribuisce a determinare il voto finale.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla graduatoria complessiva della prova preselettiva alla quale la medesima ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il partecipante ad una procedura di tipo concorsuale è, infatti, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, posto che i concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Osserva, inoltre, la Commissione che le motivazioni a sostegno del diniego non colgono nel segno, atteso che la normativa citata dal Ministero, in materia di differimento di accesso, prescrive “*Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti*”.

La Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento – sottolinea che il differimento appare legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e che, nella fattispecie concreta, non sussistono ostacoli all'ostensione della graduatoria della prova preselettiva, non potendo essere differito l'accesso fino al termine della intera procedura concorsuale.

Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove preselettiva può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle successive prove, essendo funzionale il superamento a selezionare i candidati che accederanno alle ulteriori prove.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS sede di .....

#### FATTO

....., ha presentato in data 8 giugno 2018, un'istanza di accesso indirizzata all'Inps e volta a conoscere lo "stato del ricorso inoltrato in data 26/5/2016 relativo alla pratica per la costituzione di rendita vitalizia, di cui non era giunta comunicazione".

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza, ..... adiva la Commissione con ricorso del 3 agosto 2018, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto l'istanza di accesso è volta a conoscere lo "stato" del ricorso relativo alla pratica per la costituzione di rendita vitalizia e pertanto appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 e art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Classico e Linguistico “.....” di ..... (.....)

#### FATTO

....., docente di ruolo presso il Liceo Classico e Linguistico “.....” di ..... (.....), avendo partecipato al Consiglio di Classe ..... il 14/6/2018, ha presentato all’Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della dichiarazione del prof. .... che sarebbe stata resa il 27/6/2018 ad integrazione del verbale della riunione consiliare sopra indicato, deducendo presunte irregolarità del verbale stesso.

L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a ....., quale controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... - .....

#### FATTO

....., rappresentata e difesa dall'Avv. ....., avanzava richiesta di accesso agli atti inerenti all'accesso ispettivo avvenuto il 31 maggio 2018.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza di accesso alle fonti di prova del verbale unico di accertamento e notificazione, ad eccezione della dichiarazione rilasciata dalla sig.ra ....., invocando l'art. 2, comma primo, lett. g) del decreto ministeriale n. 757/94.

In ragione del parziale rigetto opposto dall'Amministrazione la ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla sig.ra ....., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

Il 1.6.2018 ..... presentava all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... richiesta formale di visione/estrazione di copia di tutti i documenti accessibili e riguardanti il procedimento di accertamento ispettivo n. .... / ..... - il cui primo accesso è avvenuto in data 4/11/2015 e il successivo il 19/2/2016 -, eseguito presso la sede del Consorzio Comuni .....

L'istanza era motivata dalla pendenza di giudizi dinnanzi al Tribunale del Lavoro aventi ad oggetto la richiesta di costituzione *ope iudicis* di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio .....

Con provvedimento del 28.6.2018, pervenuto al ricorrente il 30/7/2018 l'Amministrazione ammetteva l'accesso relativamente alla dichiarazione del sig. .... e rigettava l'istanza nel resto.

Faceva rilevare che la restante documentazione risultava non ostensibile ai sensi del decreto n. 757/94 che dispone la sottrazione al diritto di accesso nonché la durata di tale divieto delle seguenti categorie di atti:

- “- documenti contenenti richieste di intervento art. 2, comma 1, lett. b); durata del divieto 5 anni dalla definizione del procedimento o finché perduri il rapporto di lavoro (art. 3, lett. b);
- documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi (art. 2, comma 1, lett. c); la durata del divieto è finché perduri il rapporto di lavoro (art. 3, lett. c);
- documenti contenenti notizie riguardanti imprese pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto al riservatezza o provocare una indebita concorrenza (art. 2, comma 1, lett. d); durata del divieto fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza (art. 3, lett. d);
- documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione finanziaria (art. 2, comma 1, lett. g); il divieto permane finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza (art. 3, lett. g)”.

In ragione del parziale rigetto opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal ....., la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita parte ricorrente a specificare presso quale Tribunale del Lavoro pendono i ricorsi giurisdizionali indicati nell'istanza di accesso e a fornire chiarimenti in ordine all'inerenza della documentazione richiesta con i giudizi pendenti.

Si ritiene altresì opportuno che l'Amministrazione resistente precisi se vi siano ulteriori dichiarazioni di lavoratori, rese nel corso del procedimento ispettivo, ancora impiegati presso il Consorzio.

#### PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a specificare presso quale Tribunale del Lavoro pendono i ricorsi giurisdizionali indicati nell'istanza di accesso e a fornire chiarimenti in ordine all'inerenza della documentazione richiesta con i giudizi pendenti, nonché l'Amministrazione resistente a precisare se vi siano ulteriori dichiarazioni di lavoratori, rese nel corso del procedimento ispettivo, ancora impiegati presso il Consorzio.

I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Casa Circondariale di .....

FATTO

Il Sig. ....., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato alla Casa Circondariale (alla Direzione ed al Comandate) due distinte istanze di accesso dirette alla presa visione od estrazione copia di una serie di documenti, specificamente indicati nelle istanze stesse (del 3 e del 29 maggio 2018). In particolare nella prima istanza ha chiesto testualmente: «

- a) *di apprendere quale sia la procedura di messa in sicurezza della propria arma in dotazione, quando lo scrivente a fine servizio porta con se la suddetta arma e successivamente si reca al mare per fare pesca subacquea;*
- b) *di apprendere quale sia la procedura di messa in sicurezza della propria arma in dotazione, quando lo scrivente a fine servizio porta con se la suddetta arma e si reca presso la propria abitazione con i familiari;*
- c) *di apprendere quale sia la procedura di messa in sicurezza della propria arma in dotazione, quando lo scrivente a fine servizio porta con se la suddetta arma e si reca presso la propria abitazione e successivamente comunica giorni di malattia per poi recarsi dal medico curante;*
- d) *di apprendere quale sia la procedura di messa in sicurezza della propria arma in dotazione, quando lo scrivente a fine servizio porta con se la suddetta arma e si reca presso la propria abitazione e successivamente giudicato ammalato dal proprio medico curante per problemi di lombosciatalgia o agli arti superiori;*
- e) *di apprendere in caso che lo scrivente dovesse in futuro comunicare giorni di malattia per patologia come la lombosciatalgia, limitazione arti superiori, inferiori, cervicale o qualsiasi altra patologia (ESCLUSA QUELLA DI NATURA PSICHIATRICA), quindi costretto ad uscire fuori la propria abitazione negli orari consentiti per necessità quotidiane o accedere a strutture di fisioterapia o nuoto terapia. L'arma dove e come deve essere custodita in tali occasioni?;*
- f) *di ricevere copia della comunicazione del Ministero della Giustizia, dove dichiara al dire della Sig.ra ..... che il sottoscritto doveva presentarsi al CMO;*
- g) *ricevere copia delle relazioni di servizio redatte dallo scrivente a carico dei DETENUTI che hanno assunto una condotta penalmente rilevante di cui uno di nazionalità straniera e i loro esiti;*
- h) *copia dell'interpello scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata;*
- i) *Copia progetto tunisino di gemellaggio istituzionale;*
- j) *Copia interpello straordinario ufficio matricola infermeria CC ..... “.....”;*
- k) *Copia del mod. 14 A del turno di servizio del 08.11.2017 con le relative mansioni;*

- l) *Copia del verbale inviato alle autorità preposte circa le Violazioni del Codice della Strada comunicate a Codesto Comando nel 2017-2018;*
- m) *di apprendere se la S.V. Comandante di Reparto in base alla relazione inviata dallo scrivente con posta certificata in data 16.10.2017, dove segnalava una forzatura al proprio armadio presso corridoio caserma agenti. Ha preso alcuni provvedimenti in merito;*
- n) *apprendere se i 35 minuti di straordinario espletati durante la compilazione dell'allegato 10 del NTP inviato a Codesto Comando in data 11.02.2018 sono stati caricati allo scrivente».*

Nella seconda istanza ha chiesto:

- “a) *copia della normativa del Corpo della Polizia Penitenziaria che disciplina la custodia dell'arma in dotazione e munizione”.*

Alle due istanze ha dato riscontro l'Amministrazione con unico provvedimento del 25/7/2018 consentendo l'accesso solo al documento di cui alla lett. k) ed avverso tale provvedimento il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione, in relazione all'istanza di accesso del 3/5/2018 ritiene il ricorso inammissibile relativamente alle richieste indicate dalla lettera a) alla lettera e) in quanto si tratta di richieste di informazioni o di pareri sul comportamento da tenere da parte del dipendente e non di richieste di accesso ad atti o documenti amministrativi.

Per quanto riguarda il documento f) l'Amministrazione ha fatto presente che trattasi di documento che va richiesto all'Istituto penale minorile di ....., dove il ..... presta attualmente servizio e che detiene il suo fascicolo personale. Sul punto la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Istituto competente affinché possa provvedere a riguardo; la decisione resta, pertanto, sospesa su tale punto.

In relazione alle richieste indicate dalla lettera g) alla lettera n) il ricorso appare inammissibile in quanto, sotto tale profilo, le richieste di documenti non sono assistite da una specifica indicazione dell'interesse differenziato del ricorrente ovvero sono dirette ad un non consentito controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

Sull'istanza di accesso del 29 maggio 2018 con la quale è stata richiesta copia “*copia della normativa del Corpo della Polizia Penitenziaria che disciplina la custodia dell'arma in dotazione e munizione*” la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento ove inteso all'estrazione di copia di atti o documenti

amministrativi (regolamenti, circolari, disposizioni di servizio) concernenti la disciplina della custodia dell'arma, ove esistenti, a prescindere dall'uso del termine "normativa" utilizzato nell'istanza.

PQM

La Commissione:

- 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso relativo all'istanza di accesso del 3/5/2018 ad eccezione del documento f) in relazione al quale l'Amministrazione è invitata a provvedere a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Istituto competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo sul punto i termini per decisione del ricorso;
- 2) accoglie il ricorso relativamente all'istanza di accesso del 29/5/2018 e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione in relazione al fascicolo n. .... relativo ad un procedimento che lo ha visto contrapposto alla .... S.p.A..

In particolare il Sig. .... ha richiesto le comunicazioni, le relazioni e le denunce eventualmente presentate in relazione al fatto che il predetto fascicolo risultava smarrito, in quanto l'Autorità aveva fatto presente di possederne solo un "duplicato", privo di taluni documenti.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza facendo presente che l'indisponibilità del fascicolo originale, in cartaceo, è dovuta ad una riorganizzazione logistica e che avrebbe avuto cura di ricercarlo per metterlo a disposizione dell'istante.

Il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione ritiene nel merito di accogliere il ricorso in quanto l'istanza di accesso è diretta a conoscere gli atti relativi alla ricostruzione del fascicolo e le eventuali comunicazioni a riguardo, qualora effettivamente esistenti e, trattandosi di un fascicolo che ha visto l'istante parte del procedimento, sussiste un interesse differenziato ad accedere a tale documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il Sig. ....., in data 18 giugno 2018, ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

L'Autorità, in data 29 luglio 2018, ha riscontrato l'istanza di accesso ed avverso tale provvedimento il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo, in particolare che l'Autorità fosse invitata a trasmettere la nota del 19.11.2010 prot. ..../....., se confluita nel procedimento n. ....

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto analogo a quello già deciso nella riunione del 7 giugno 2018.

Per completezza la Commissione evidenzia che l'Autorità, nel riscontrare l'istanza di accesso ha richiamato la sua precedente nota del 7 febbraio 2018 da cui risulta che la lettera citata in premessa è stata già trasmessa all'istante con la precisazione che essa era confluita a suo tempo nel fascicolo n. .... in quanto allegata dallo stesso ricorrente in una sua memoria.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di .....

## FATTO

Il Signor ....., a mezzo del proprio difensore, ha presentato alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di ....., in data 31/7/2018, un'istanza di accesso finalizzata a conoscere *“se medio-tempore, nel processo penale di cui è vittima il mio assistito come da denuncia querela ai vostri atti, è intervenuta una o più sentenze a carico del o degli imputati dei reati ivi menzionati?”*.

Ha motivato l'istanza sulla necessità di garantire il diritto di difesa nell'ambito di una controversia tributaria pendente.

L'Amministrazione, ha negato l'accesso in quanto gli atti richiesti sono relativi ad un procedimento giudiziario di natura penale e il diritto di prenderne visione ed estrarne eventualmente copia è direttamente disciplinato dalle norme processuali previste in materia.

Avverso il provvedimento di diniego l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui, con diverse argomentazioni, sostiene la legittimità del diniego di accesso.

## DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti giurisdizionali (le sentenze eventualmente emesse) che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi.

In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto: *«Qualunque possa essere l'accezione di "documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il ) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), le "sentenze" (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso»* (Consiglio di Stato, sez. IV, 31/03/2008, n. 1363, conf. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 03/01/2011, n. 2).

Negli stessi termini questa Commissione, con orientamento consolidato dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ritiene che l'accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esuli dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per il ricorrente di avvalersi dei diversi strumenti previsti dal codice di procedura penale per ottenere le informazioni e gli atti che ritiene utili per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

La Signora ....., proprietaria di un cespite immobiliare in ..... (.....) rilevando che, con riferimento all'immobile di sua proprietà, risultavano alcune pratiche edilizie, nel periodo di locazione dell'immobile (dal 01.08.2005 al 31.12.2017) rivolgeva al Comune di ..... una richiesta di accesso agli atti di tutte le pratiche edilizie relative all'immobile di sua proprietà.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, in mancanza del Difensore civico locale che, nella seduta del 5 luglio 2018 dichiarava irricevibile il ricorso perché tardivo.

L'istante riproponeva l'istanza di accesso che veniva accolta dal Comune. Tuttavia, in sede di esecuzione dell'accesso il legale dell'istante riusciva solamente a visionare i documenti in quanto l'Ufficio interessato rilevava di non esserne il formale "detentore" sicché l'istante provvedeva ad inoltrare l'istanza ad entrambi gli Uffici ritenuti competenti, con pec del 10/8/2018, rimasta senza esito.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Il Comune (Ufficio SUAP) ha fatto pervenire alla Commissione una nota con allagati gli atti della pratica n. .... del 02/05/2016, inoltrata dalla sig.ra ..... all'ufficio ....., deducendo che "*agli atti dello scrivente ufficio a nome della sig.ra ..... non risultano esserci altri fascicoli?*".

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, "*la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*".

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione.

Nel caso di specie a seguito della reiterazione dell'istanza di accesso l'Amministrazione si è determinata nuovamente per cui l'odierno ricorso risulta, sul punto, pienamente ammissibile.

Nel merito la Commissione, pur prendendo atto di quanto trasmesso dall'Amministrazione, ritiene di accogliere il ricorso.

L'istante, quale proprietaria dell'immobile, ha diritto di accedere a tutti gli atti ed a tutte le pratiche edilizie riguardanti l'immobile di sua proprietà anche ove, in ipotesi, attivate da terzi (conduttori dell'immobile). Sotto tale profilo la nota dell'Amministrazione non appare esaustiva in quanto l'Ufficio si limita a rilevare che "a nome" della Sig.ra ..... non risultano ulteriori pratiche.

La Commissione ritiene, pertanto, che l'istante abbia diritto ad accedere a tutti i fascicoli concernenti le pratiche edilizie riguardanti l'immobile di sua proprietà, nell'arco temporale dalla stessa indicato, con la precisazione, necessaria alla luce dello svolgimento della vicenda, che ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006 il diritto di accesso può esercitarsi nella duplice forma della visione e dell'estrazione copia.

Per il resto il gravame va dichiarato inammissibile in riferimento sia alle notizie che la ..... vorrebbe ottenere riguardo a mere modalità organizzative dell'Amministrazione resistente in tema di archiviazione delle pratiche edilizie, sia, a maggior ragione, alla formulazione di un'esplicita risposta dell'Amministrazione stessa alla richiesta di chiarimenti (in alcun modo assimilabile ad un'istanza di accesso agli atti) presentata dall'odierna ricorrente il 31 maggio 2018.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale ..... di .....

#### FATTO

....., madre della contribuente ..... nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per le annualità d’imposta 2010 e 2011, ha presentato all’Agenzia stessa il 24 luglio 2018 un’istanza di accesso agli atti riguardanti la notificazione di un invito (contraddistinto dal n° ...../.....) a presentarsi presso l’ufficio tributario impositore ed ai verbali delle dichiarazioni che a quest’ultimo la ..... avesse reso: dichiarazioni che, secondo quanto costei aveva desunto da quei medesimi avvisi di accertamento, sarebbero state utilizzate dall’ufficio tributario stesso.

Quindi, lamentando l’assenza di risposta alla predetta istanza e la conseguente formazione di un silenzio rigetto, con ricorso notificato il 6 settembre 2018 la ..... ha adito questa Commissione.

Con memoria depositata il 17 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto eccepito l’oscurità dell’istanza e del conseguente ricorso, quanto all’individuazione del soggetto (tra la ..... e la .....) nel cui interesse risulterebbe invocato l’accesso agli atti: lamentando come, a seconda dei casi, neppure si comprenderebbero le circostanze da cui discenderebbe in capo alla ..... un eventuale interesse all’accesso medesimo o, altrimenti, le ragioni in virtù delle quali l’istanza sarebbe stata avanzata dalla ..... stessa anziché dalla figlia (maggiorenne). Nel merito l’Agenzia ha altresì evidenziato di aver invitato la ....., una volta ricevuta l’istanza di accesso, a presentarsi presso l’Agenzia stessa per chiarire quelle oscurità dell’istanza medesima, senza che però tale invito venisse concretamente raccolto; e comunque ha negato che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della ..... riflettano dichiarazioni rese dall’odierna ricorrente all’Agenzia.

#### DIRITTO

Dall’istanza di accesso agli atti (peraltro allegata non già dalla ..... stessa, bensì dall’Agenzia resistente) e dal pedissequo ricorso risulta sufficientemente delineato l’interesse personale dell’istante, in quanto diretta destinataria dell’invito n° ...../.....

Sotto tale profilo, il ricorso appare fondato; né è possibile ritenere cessata la materia del contendere atteso che l’Agenzia ha depositato in questa sede copia del predetto invito con la relata di notifica dello stesso, ma tale nota non risulta diretta anche alla ricorrente.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui è diretto ad ottenere i verbali relativi alle

dichiarazioni rese in contraddittorio e menzionati negli atti impositivi, sulla base di quanto evidenziato dall'Agenzia nella sua memoria e segnatamente del fatto che tali dichiarazioni sono state rese dal “*delegato dalla sig.ra ..... ovvero il Dott. ....*” e non quindi dall'istante.

Non vantando sul punto un interesse endoprocedimentale l'istante avrebbe dovuto notificare il ricorso alla figlia, la quale, assume, in tale ipotesi, la qualità di controinteressato e che non risulta notiziata del ricorso. Il ricorso, sotto tale profilo, è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla figlia.

Il ricorso risulta infine, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, in quanto, sotto tale profilo l'istanza risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

#### PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso e lo dichiara inammissibile nel resto, nei sensi di cui in motivazione

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... e .....

## FATTO

Il 20 luglio 2018 ....., militare dei Carabinieri già in servizio presso il Nucleo che collabora con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... e ....., ha presentato a quest'ultimo un'istanza di riesame concernente un diniego parziale di accesso agli atti oppostogli dall'Ispettorato stesso. Questi ha pienamente accolto tale riesame, con nota dell'8 agosto 2018: consentendo quindi al ..... di accedere a taluni atti, "... alla luce della sentenza ..." n. .... / ..... emessa dal tribunale di .....

Il richiamo di tale sentenza ha indotto il ..... a presentare, il 21 agosto successivo, istanza di accesso (peraltro inviata anche a questa Commissione) finalizzata ad acquisire copia della medesima.

Tuttavia l'Ispettorato, con nota del 5 settembre 2018, gli ha negato tale ulteriore accesso, invitandolo a rivolgersi direttamente all'ufficio giudiziario che aveva emesso quella pronuncia giudiziale.

Avverso tale diniego il ..... ha proposto tempestivo ricorso a questa Commissione.

Nessuno scritto difensivo è pervenuto dall'Ispettorato resistente.

## DIRITTO

Come esattamente osservato nel ricorso, la sentenza n. .... / ..... emessa dal tribunale di ..... risulta menzionata non soltanto nella nota dell'8 agosto 2018, in virtù della quale l'Ispettorato ha integralmente soddisfatto una pregressa istanza di accesso agli atti presentata dall'odierno ricorrente; ma soprattutto in un provvedimento, peraltro allegato al ricorso stesso, che quel medesimo Ispettorato ha emesso nei confronti di terzi il 7 agosto 2018 ed al quale evidentemente l'Amministrazione resistente ha consentito al ..... di accedere (per ragioni che, dagli atti di causa, può soltanto ipotizzarsi che siano connesse ad esigenze difensive dell'odierno ricorrente in un giudizio civile da lui proposto dinanzi al tribunale di ..... nei confronti dell'editore e del responsabile di un quotidiano a diffusione nazionale).

Deve perciò escludersi che quella sentenza costituisca un generico precedente giurisprudenziale in materia di accesso agli atti di un procedimento amministrativo: precedente del quale l'Amministrazione resistente potrebbe non detenere copia. Essa, invece, appare rivestire specifica rilevanza nell'ambito di un procedimento sanzionatorio di competenza di quella medesima Amministrazione; e, quantunque tale procedimento veda soggetti terzi quali destinatari, ad un atto (niente affatto secondario) di quel procedimento è stato consentito al ..... di accedere. Inoltre appare ovvio, da quel medesimo

provvedimento del 7 agosto 2018, che l'Amministrazione resistente detiene copia della sentenza in questione: perciò ad essa va consentito l'accesso, quale atto richiamato (*ex art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990*) nella motivazione di altro provvedimento a cui sia stato dato accesso all'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... e ..... a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Con ricorso presentato il 23 agosto 2018 ..... ha domandato a questa Commissione la revocazione della decisione adottata nella seduta del 6 luglio 2017, mediante cui era stato rigettato un suo ricorso nei confronti dell'Amministrazione resistente: la quale aveva evidenziato che gli atti ai quali veniva domandato l'accesso erano soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e che tali esigenze di segretezza erano state esplicitamente confermate dall'Autorità inquirente (ossia dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di .....).

A fondamento dell'odierno ricorso lo ..... ha evidenziato di aver acquisito dalla suddetta Procura, il 21 luglio 2018, copia degli atti facenti parte del procedimento penale n. ..../....., asseritamente archiviato fin dal 2013; e di aver rilevato, da quei medesimi atti, che nessun contenuto lo riguardava direttamente.

#### DIRITTO

Il ricorso si appalesa inammissibile, perché proposto oltre l'anno rispetto alla data del 12 luglio 2017 in cui la Segreteria di questa Commissione ha dato comunicazione allo ..... riguardo all'esito del ricorso originario.

Comunque il contenuto dello specifico procedimento penale ai cui atti l'odierno ricorrente ha ora ottenuto di accedere non risultava richiamato in quella decisione di questa Commissione.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 6 luglio 2017.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale del Lavoro di ..... ed INPS di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., titolare dell'omonima azienda agricola, presentava agli uffici dell'Ispettorato del lavoro e dell'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso del procedimento ispettivo a suo carico, motivandola con ragioni di tutela del proprio interesse difensivo, per contestare gli addebiti mossi nei suoi confronti nel verbale ispettivo di accertamento.

L'Ispettorato, fornendo parere negativo all'accesso, ha rimesso la decisione all'Inps il quale ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

#### DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, si ritiene necessario acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dal ricorrente stesso in ordine ai soggetti ancora alle dipendenze dell'istante di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro atteso che dagli atti trasmessi alla Commissione non emerge tale circostanza.

L'INPS è, inoltre, invitato ad indicare specificamente la propria norma regolamentare sulla cui base ritiene che l'accesso debba essere negato.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana – Comitato Locale .....

#### FATTO

Il Sig. ....., già dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in dispensa dal servizio per motivi di salute, in data 2 gennaio del 2016, a seguito del superamento della patologia dalla quale era scaturita la dispensa, chiedeva di essere riammesso in servizio.

A seguito del rigetto delle sue reiterate istanze deduceva di essersi attivato per ottenere il risarcimento del danno, ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che, pur rilevando il blocco delle assunzioni a sostegno del rigetto della richiesta di riammissione in servizio, aveva, tuttavia, assunto tre funzionari provenienti dalla Croce Rossa Italiana.

L’istante ha, dunque, formulato un’istanza di accesso alla Croce Rossa Italiana e, successivamente, lamentando di non aver avuto riscontro, si è rivolto al Difensore civico della Regione ..... il quale ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza.

L’Ente strumentale della Croce Rossa Italiana in l.c.a. ha trasmesso alla Commissione una nota in cui ricostruisce dettagliatamente l’*iter* procedimentale riguardante l’istanza di accesso che si è concluso con una nota diretta al ricorrente, del 13/8/2018, nella quale sono fornite le informazioni richieste relative ai dipendenti transitati presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso a suo tempo formulato dal Difensore civico, preso atto della comunicazione e della documentazione fornita dall’Ente resistente, ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per la .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha presentato un'istanza di accesso diretta a conoscere la domanda presentata da altro docente, Sig. .... che, seppur in possesso di un punteggio inferiore, la aveva preceduta nell'assegnazione della sede di servizio richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla procedura di assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico di riferimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha anche dedotto nella propria istanza di voler conoscere la domanda di passaggio di ruolo provinciale presentata da un suo collega, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito in quanto la conoscenza dei documenti richiesti risulta necessaria per curare e per difendere gli interessi giuridici della ricorrente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Professionale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera - ..... di .....

## FATTO

Il Sig. ....., già studente presso l'Istituto Professionale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera - ..... di ....., soggetto affetto da disturbi dell'apprendimento, si è rivolto a mezzo difensore all'Istituto per avere accesso alla prove scolastiche sostenute ed a quelle di altro studente ..... (non affetto da disturbi), per paragonarne il contenuto e lamentare la lesione dei suoi diritti, non essendo stato ammesso all'esame di Stato.

Precisava che lo studente ..... aveva espresso un chiaro consenso scritto, già in possesso della Scuola, a fornire i documenti che lo riguardavano.

L'Istituto riscontrava l'istanza ma ometteva di trasmettere la documentazione riguardante ..... sostenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto formulare in proprio un'istanza di accesso.

Il legale dell'istante, rilevando di aver inoltrato, in data 14/9/2018 un'istanza di accesso anche a nome dello studente ....., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che *"il 14 settembre il signor ..... ha depositato domanda di accesso alla documentazione e la stessa è stata prontamente approntata e consegnata in data 17 settembre. Di ciò è stata data pronta comunicazione anche all'Avvocato del signor ..... Ad oggi pertanto sia il signor ..... che il signor ..... sono in regolare possesso della loro documentazione"*.

## DIRITTO

La Commissione, in diparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, vista la nota dell'Istituto ritiene cessata la materia del contendere in quanto, sia pure attraverso una seconda istanza dello studente ....., gli atti e documenti richiesti – tramite lo stesso legale - sono stati consegnati dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

La sig.ra ..... ha formulato alla Questura di ..... un'istanza di accesso diretta a conoscere il parere – di tenore sfavorevole - da questa reso in ordine alla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il legale dell'istante ha trasmesso la documentazione richiesta.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per la ..... – Ambito territoriale di .....

## FATTO

La prof.ssa ....., docente di ruolo nella classe di concorso A017 (disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), in servizio presso il Liceo Scientifico e Linguistico “.....” di ..... ha presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, esprimendo preferenza per il Liceo Scientifico “.....” di ..... (.....), rilevando di aver precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92.

Deduce la ricorrente che, in data 13/07/18, veniva pubblicato il bollettino dei trasferimenti provinciali, da cui è risultato che la domanda di mobilità della prof.ssa ..... è stata rigettata, e che invece il trasferimento presso il Liceo “.....” di ..... è stato assegnato alla prof.ssa ..... con ..... punti e *“precedenza prevista da CCNP”*.

La ricorrente, pertanto, in data 18/07/18 ha presentato istanza di accesso chiedendo copia degli atti relativi alla domanda di mobilità prodotta dalla collega ....., assegnataria del trasferimento a lei negato.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura di mobilità per l'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico in questione.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere la domanda presentata dalla concorrente che si è vista assegnare la sede rivendicata, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Signor ..... deduceva di aver presentato, in data 15/6/2018 alla Questura di ..... un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno (numero pratica .....).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui dichiarava di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il legale dell'istante ha trasmesso la documentazione richiesta.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Provinciale di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., dopo aver ricevuto da parte dell'INPS una comunicazione con cui si disponeva la trattenuta del 20% sulla propria pensione, a mezzo del proprio difensore, ritualmente incaricato dal proprio amministratore di sostegno, formulava un'istanza di accesso agli atti della pratica concernente la decurtazione della pensione sociale *“comprendendo anche la documentazione reddituale della Sig.ra .....”*.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il sig. .... formulava alla Questura di .... un'istanza di accesso diretta a conoscere il parere da questa reso nell'ambito del procedimento finalizzato ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, deducendo che, in sede di accesso agli atti presso la Prefettura di ....., aveva constatato che la pratica era in istruttoria in attesa del predetto parere.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di .... ha fatto pervenire una nota alla Commissione con la quale comunica l'ufficio presso il quale il ricorrente potrà prendere visione degli atti richiesti.

#### DIRITTO

La Commissione preso atto della nota della Prefettura di ....., ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, ove il parere richiesto sia effettivamente esistente e suscettibile di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art.10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.